




Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

## LEGISLAZIONE STRANIERA



# LS

RASSEGNA DELL'ATTIVITÀ LEGISLATIVA  
E ISTITUZIONALE DI PAESI STRANIERI

n. 6

Novembre – Dicembre 2009





Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

LEGISLAZIONE STRANIERA

**LS**

Rassegna dell'attività legislativa  
e istituzionale di paesi stranieri

Anno XX n. 6

NOVEMBRE - DICEMBRE 2009

Servizio responsabile:

*SERVIZIO BIBLIOTECA - Ufficio Legislazione Straniera*

*tel. 06 6760. 2278 – 06 6760. 3242*

*mail: [LS\\_segreteria@camera.it](mailto:LS_segreteria@camera.it)*

---

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera dei deputati sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

**ISSN 1591-4143**

*"LS - Legislazione Straniera" è la rassegna bimestrale dell'attività legislativa e istituzionale straniera, predisposta a partire dal 1990 dal Servizio Biblioteca della Camera dei Deputati, Ufficio Legislazione Straniera, responsabile delle attività di ricerca e documentazione nell'ambito del diritto comparato. La rivista contiene le schede riassuntive dei principali provvedimenti legislativi approvati o in corso di discussione in alcuni paesi stranieri e di altri documenti di rilievo istituzionale.*



# Sommario

AVVERTENZA .....	5
<b>Politiche istituzionali .....</b>	<b>7</b>
Francia .....	9
CARCERI .....	9
<i>Loi n. 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire (J.O. del 25 novembre 2009)</i> .....	9
Francia .....	11
CONSEIL CONSTITUTIONNEL .....	11
<i>Loi organique n. 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution</i> .....	11
Regno Unito.....	13
AUTONOMIA LOCALE .....	13
<i>Local Democracy, Economic Development and Construction Act 2009</i> .....	13
Regno Unito.....	15
ORDINE PUBBLICO.....	15
<i>Policing and Crime Act 2009</i> .....	15
Regno Unito.....	16
PROCESSO PENALE .....	16
<i>Coroners and Justice Act 2009</i> .....	16
Spagna .....	17
STRANIERI / IMMIGRAZIONE .....	17
<i>Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (BOE núm. 299)</i> .....	17
Spagna .....	19
UFFICI GIUDIZIARI - DIRITTO PROCESSUALE .....	19
<i>Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (BOE núm. 266)</i> .....	19
<i>Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial (BOE núm. 266)</i> .....	19

<b>Politiche economiche</b> .....	21
Francia .....	23
TRASPORTI FERROVIARI .....	23
<i>Loi n. 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports (J.O. del 9 dicembre 2009)</i> .....	23
Germania .....	24
FISCO E TASSE .....	24
<i>Gesetz zur Beschleunigung des Wirtschaftswachstum (Wachstumsbeschleunigungsgesetz) vom 22. Dezember 2009 (BGBl. I, S. 3950) - Legge per l'accelerazione della crescita economica</i> .....	24
Regno Unito.....	26
ENERGIA .....	26
<i>Green Energy Act</i> .....	26
Spagna .....	27
CIRCOLAZIONE STRADALE .....	27
<i>Ley 18/2009, de 23 de noviembre, por la que se modifica el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, en materia sancionadora (BOE núm. 283)</i> .....	27
Spagna .....	29
CONCORRENZA SLEALE / CONSUMATORI - TUTELA.....	29
<i>Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios (BOE núm. 315)</i> .....	29
Spagna .....	31
CONTRATTI DI TRASPORTO.....	31
<i>Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de mercancías (BOE núm. 273)</i> .....	31
Spagna .....	33
FINANZA REGIONALE .....	33
<i>Ley Orgánica 3/2009, de 18 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (BOE núm. 305)</i> .....	33
<i>Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias (BOE núm. 305)</i> .....	33



Spagna .....	35
LAVORATORI – LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE - DIRITTO DI STABILIMENTO .....	35
<i>Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (BOE núm 283)</i> .....	35
<i>Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (BOE núm 308)</i> .....	35
<b>Politiche sociali</b> .....	37
Francia .....	39
FORMAZIONE PROFESSIONALE .....	39
<i>Loi n. 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie (J.O. del 25 novembre 2009)</i> .....	39
SICUREZZA SOCIALE .....	40
<i>Loi n. 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 (J.O. del 27 dicembre 2009)</i> .....	40
Regno Unito.....	42
SANITÀ PUBBLICA .....	42
<i>Health Act 2009</i> .....	42
Regno Unito.....	44
SICUREZZA SOCIALE .....	44
<i>Welfare Reform Act 2009</i> .....	44
Spagna .....	46
OCCUPAZIONE / SUSSIDI DI DISOCCUPAZIONE.....	46
<i>Ley 27/2009, de 30 de diciembre, de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas (BOE núm. 315)</i> .....	46
Spagna .....	48
SUSSIDI DI DISOCCUPAZIONE.....	48
<i>Ley 14/2009, de 11 de noviembre, por la que se regula el programa temporal de protección por desempleo e inserción (BOE núm. 273)</i> .....	48
Stati Uniti d'America .....	50
SANITÀ PUBBLICA .....	50
<i>Affordable Health Care for America Act (House Resolution 3962)</i> .....	50
<i>Patient Protection and Affordable Care Act (House Resolution 3590)</i> .....	50
Indice delle voci.....	53



## **AVVERTENZA**

In questo numero del Bollettino LS sono esaminati documenti di interesse legislativo e istituzionale relativi al bimestre novembre-dicembre 2009.

Le diverse schede di sintesi sono suddivise secondo tre grandi aree tematiche (istituzionale, economica e sociale), all'interno delle quali si forniscono informazioni relative ai paesi stranieri considerati.

L'insieme dei materiali esaminati comprende, oltre alle principali leggi approvate, anche un nuovo aggiornamento sul progetto di riforma sanitaria negli Stati Uniti.



## **Politiche istituzionali**





Francia

Legge

## CARCERI

***Loi n. 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire (J.O. del 25 novembre 2009)***

[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BF9788796614D0AF2FC036FDE429948.tpdjo13v\\_2?cidTexte=JORFTEXT000021312171&dateTexte=20091130](http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BF9788796614D0AF2FC036FDE429948.tpdjo13v_2?cidTexte=JORFTEXT000021312171&dateTexte=20091130)

Il 24 novembre 2009 è stata promulgata la nuova *Loi pénitentiaire* che riforma il servizio pubblico penitenziario francese.

La legge ha l'obiettivo di chiarire i compiti del servizio pubblico penitenziario e le condizioni del suo esercizio, migliorare il riconoscimento del relativo personale, stabilire la condizione giuridica del soggetto detenuto nell'esercizio dei suoi diritti e prevenire la recidiva dei soggetti detenuti in mano alla giustizia, in particolare per quanto riguarda la gestione delle pene.

La legge consacra il principio secondo il quale i diritti dei detenuti non possono essere oggetto di restrizioni se non quelle strettamente derivanti dalle costrizioni proprie della detenzione.

Il nuovo testo garantisce ai detenuti alcuni diritti:

- la domiciliazione presso l'istituto penitenziario in modo che i detenuti possano avere un domicilio utile ai fini del rilascio di un documento di identità, dell'esercizio del diritto di voto (ove non escluso) o dell'erogazione di prestazioni sanitarie;
- il mantenimento dei legami familiari grazie al miglioramento del regime delle visite e ad un uso facilitato del telefono;
- il diritto ad un lavoro il cui esercizio dovrebbe essere facilitato grazie all'intervento delle imprese d'inserimento all'interno degli stessi istituti penitenziari;
- il diritto alla formazione, assicurato dalle regioni che potranno, a titolo sperimentale, farsi carico della formazione dei detenuti;
- l'aiuto ai detenuti più bisognosi con aiuti in natura (prodotti d'igiene, materiale per la corrispondenza, materiale scolastico e così via);
- il riconoscimento della possibilità di patti comuni di solidarietà (PACS) tra detenuti (fino ad ora era ammesso il solo matrimonio).

Altre disposizioni sono finalizzate a sviluppare le misure alternative alla detenzione sia nella fase precedente la condanna che nella fase dell'esecuzione della pena. Tali misure potrebbero contribuire a ridurre il sovrappopolamento delle carceri.

*segue*



In particolare la legge prevede:

- l'estensione del domicilio coatto con sorveglianza mediante braccialetto elettronico fisso o mobile al posto della detenzione provvisoria o della parte finale (gli ultimi quattro mesi) di una condanna ad una pena detentiva inferiore ai cinque anni;
- la facilitazione di "aggustamenti personalizzati di pena" per le pene detentive inferiori a 2 anni al fine di favorire il "reinserimento sociale" (ad esclusione dei recidivi e dei delinquenti per reati sessuali);
- il possibile beneficio della libertà condizionale prima di aver scontato la metà della loro pena per i detenuti di più di 75 anni;
- più facili sospensioni di pena per i "grandi" malati.

La riforma pone il reinserimento del detenuto e la prevenzione della recidiva al centro dell'intervento del servizio pubblico penitenziario e ridefinisce, in tale prospettiva, anche i compiti e le funzioni dell'amministrazione penitenziaria. La nuova legge prevede la valorizzazione del personale penitenziario, la creazione di una "riserva civile penitenziaria" e l'adozione di un codice deontologico ad uso del personale penitenziario.

La *Loi pénitentiaire* si inserisce all'interno di una politica complessiva di modernizzazione del sistema penitenziario che vedrà realizzarsi un programma di costruzione di 13.200 posti supplementari entro il 2012 e l'instaurazione di un Controllore generale dei luoghi di pena (*Contrôleur général des lieux de privation de liberté*), entrato nelle sue funzioni a giugno 2008.

La legge è stata sottoposta all'esame del Consiglio costituzionale che ne ha dichiarato la conformità alla Costituzione il 19 novembre 2009.

Solo in materia di regime disciplinare dei detenuti il Consiglio costituzionale, pur dichiarando la conformità della relativa disposizione (art. 91), ha formulato una riserva sul futuro decreto del Consiglio di Stato al quale la legge ha demandato la definizione della lista delle sanzioni disciplinari. Il Consiglio costituzionale ha infatti sottolineato che, poiché tali sanzioni disciplinari potrebbero toccare diritti e libertà sottoposti a "riserva di legge", le disposizioni ex art. 91 sono conformi alla Costituzione solo se il futuro decreto di attuazione non disponga in termini restrittivi di diritti e di libertà dei quali i detenuti beneficino per legge.





Francia

Legge

## CONSEIL CONSTITUTIONNEL

### ***Loi organique n. 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution***

(<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021446446&dateTexte=>)

La legge costituzionale 2008-724 del 23 luglio 2008 *de modernisation des institutions de la Ve République* (illustrata in Bollettino LS n. 4/2008) ha introdotto nella Carta costituzionale l'articolo 61-1 prevedendo il giudizio incidentale di legittimità costituzionale, in base al quale è data possibilità ai cittadini di sollevare, nel corso di un processo, la questione di legittimità costituzionale di una norma ritenuta in contrasto con i diritti e le libertà garantite dalla Costituzione. Essa risponde a tre obiettivi principali: eliminare dall'ordinamento giuridico le disposizioni incostituzionali; permettere ai cittadini di far valere i diritti che derivano loro dalla Costituzione; assicurare la preminenza della Costituzione nella gerarchia delle fonti.

La questione prioritaria di costituzionalità costituisce una importante innovazione nel sistema giuridico francese, infatti prima della revisione costituzionale del 24 luglio 2008, i cittadini non avevano la possibilità di sollevare la questione di costituzionalità di una legge nel corso di un procedimento giudiziario. La legge, espressione della sovranità popolare, non poteva essere rimessa in causa dopo la sua promulgazione, ma solo posta al vaglio di costituzionalità da parte del Consiglio costituzionale una volta approvata dalle camere e prima della promulgazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 61 della Costituzione.

La legge in esame modifica, in particolare, la legge organica del 7 novembre 1958 sul Consiglio costituzionale, determinando le condizioni di applicazione del dettato costituzionale.

La legge organica prevede che la questione incidentale di costituzionalità può essere sollevata nel corso di un procedimento davanti alle giurisdizioni dipendenti dal Consiglio di Stato o dalla Corte di Cassazione sia in primo grado, sia in appello o in cassazione, anche se per la prima volta.

Per essere accolta la questione deve essere presentata per iscritto e motivata e non può essere sollevata d'ufficio. In materia penale, il provvedimento stabilisce che se l'eccezione di incostituzionalità è sollevata nel corso dell'istruzione, ne sarà investita la giurisdizione di istruzione di secondo grado. Mentre non consente che sia posta nei procedimenti in Corte d'assise, ma solo in Corte di assise d'appello su una sentenza emessa dalla Corte d'assise.

Per rispettare il fondamentale principio della certezza del diritto ed allo scopo di evitare che la questione di incostituzionalità sia posta a soli fini dilatori, il provvedimento

*segue*



prevede un doppio filtro prima della trasmissione al Consiglio costituzionale. Il primo filtro è operato dal giudice a quo che deve decidere, in tempi brevi, se trasmetterla al Consiglio di Stato o alla Corte di Cassazione, verificando che la disposizione contestata sia applicabile alla causa in corso o alla procedura o costituisca il fondamento dell'accusa; che la norma non sia stata precedentemente oggetto di una decisione del Consiglio costituzionale, salvo un cambiamento delle circostanze; che abbia un carattere di serietà. L'avvio del giudizio di legittimità costituzionale ha come conseguenza diretta la sospensione del processo fino alla conclusione della procedura. Sono comunque previste delle eccezioni qualora sia disposta una limitazione della libertà personale dell'imputato, in ragione del procedimento in corso, o quando la legge imponga al giudice di pronunciarsi in un termine determinato o ancora in caso di urgenza.

Una volta assunta la decisione di trasmissione, il giudice entro otto giorni deve inviarla al Consiglio di Stato o alla Corte di Cassazione, in base alla giurisdizione di appartenenza, che costituiscono un secondo filtro. Le due giurisdizioni supreme dell'ordine giudiziario e amministrativo devono emettere una decisione entro tre mesi, in primo luogo verificando la pronuncia del giudice a quo sul carattere di applicabilità della norma contestata e sul fatto che essa non sia stata precedentemente dichiarata conforme alla Costituzione. In secondo luogo le alte corti devono verificare che la questione abbia carattere di novità e di serietà, ponendo in atto un controllo più approfondito di quello esercitato dal giudice a quo.

Per la decisione della Corte di Cassazione è prevista una procedura specifica: il Primo Presidente, che è destinatario della richiesta, di cui è tenuto ad informarne il Procuratore generale, presiede il collegio decidente composto dai presidenti di sezione e da due consiglieri competenti per materia.

La decisione motivata della Corte di Cassazione o del Consiglio di Stato viene trasmessa al Consiglio costituzionale accompagnata dalle memorie e dalle conclusioni delle parti. Il Consiglio è destinatario anche della decisione di non procedere al giudizio di costituzionalità. Se il termine dei tre mesi non viene rispettato, il Consiglio è investito di ufficio della questione.

La procedura stabilita dalla legge in esame prevede, in primo luogo, che il Consiglio costituzionale informi il Presidente della Repubblica, il Primo ministro e i Presidenti delle camere, che potranno intervenire con le loro osservazioni. La decisione deve essere assunta entro tre mesi, in seguito ad una procedura che garantisca la partecipazione delle parti in contraddittorio. L'udienza è pubblica, salvo casi eccezionali stabiliti dal Regolamento del Consiglio.

Il legislatore ha attribuito al giudizio del Consiglio costituzionale un carattere obiettivo e prioritario rafforzato dal fatto che esso procede anche in caso di estinzione, per qualsiasi motivo, del processo in cui la questione sia stata sollevata.

Per quanto riguarda gli effetti dell'eventuale dichiarazione di incostituzionalità della norma oggetto della questione, la legge organica poco aggiunge a quanto disposto dall'articolo 62, secondo comma, della Costituzione che ne stabilisce l'abrogazione "a partire dalla pubblicazione della decisione del Consiglio Costituzionale o in altra data successiva quale stabilita da tale decisione" e attribuisce al Consiglio la facoltà di stabilire "le condizioni ed i limiti ai quali gli effetti prodotti da tale disposizione possono essere rimessi in causa". Integra comunque il testo costituzionale disponendo che la pronuncia del Consiglio costituzionale deve essere motivata, notificata alle parti e comunicata al Consiglio di Stato, alla Corte di Cassazione e al giudice presso cui è stata sollevata la questione ed inoltre al Presidente della Repubblica, al Primo ministro e ai Presidenti delle Camere.



## Regno Unito

### Legge

## AUTONOMIA LOCALE

### ***Local Democracy, Economic Development and Construction Act 2009***

([http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2009/ukpga\\_20090020\\_en\\_1](http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2009/ukpga_20090020_en_1))

La legge contiene disposizioni eterogenee, il cui filo conduttore può individuarsi nella promozione della partecipazione dei cittadini ai processi decisionali degli enti locali e nella semplificazione della normativa da questi applicata in settori economici rilevanti per lo sviluppo delle aree territoriali.

Per la parte relativa alla democrazia locale (oggetto delle disposizioni raccolte nei primi tre capitoli del testo normativo), la legge trae origine da una elaborazione avviata dal Governo nel 2006 con la pubblicazione del “Libro bianco” sulle autonomie locali (*Strong and Prosperous Communities – The Local Government White Paper*, 26 ottobre 2006), in cui si prefigurava un rafforzamento dei poteri conferiti agli organi di governo locale nelle materie rilevanti per la vita delle rispettive comunità. A questo documento hanno fatto seguito, nel dicembre del 2007, i risultati dell’indagine affidata ad una commissione indipendente (*Councillors Commission*) sulla partecipazione politica dei cittadini, con particolare riguardo agli incentivi e agli ostacoli relativi all’esercizio del diritto di elettorato passivo e all’assunzione di cariche negli organi di governo territoriale (*Representing the Future*, 10 dicembre 2007). Presentando l’anno successivo le proprie conclusioni in un ulteriore “Libro bianco” (*Communities in control: real people, real power*, del 9 luglio 2008), il Governo ha annunciato, infine, l’adozione di misure legislative per rafforzare gli istituti della democrazia rappresentativa in ambito locale.

Le disposizioni ora introdotte fanno obbligo agli enti di governo locale (principalmente i *county* o i *district councils*) di promuovere la pubblica conoscenza del loro ruolo, delle loro competenze e degli istituti di partecipazione (*democratic arrangement*) mediante i quali i cittadini possono concorrere alle decisioni da questi adottate. Per i residenti nell’ambito territoriale interessato è contemplata, inoltre, la possibilità di sottoscrivere e presentare petizioni alle autorità locali in forma elettronica (*e-petitions*); la presentazione di tali petizioni, conformi a requisiti prefissati, obbliga l’amministrazione destinataria a fornire risposta entro un dato termine.

I caratteri di democraticità e di trasparenza delle istituzioni locali, d’altra parte, costituiscono l’obiettivo delle disposizioni della legge dirette a precludere alcune forme di attività politica ai funzionari di livello più elevato nei ruoli delle rispettive amministrazioni; ciò nel presupposto che, in ragione della posizione gerarchica o della capacità di influenza (*position of seniority or influence*), essi possano incorrere con il loro comportamento in conflitti d’interesse o comunque menomare l’imparzialità dell’istituzione di appartenenza. A questo riguardo, la legge non provvede ad individuare in modo puntuale gli uffici la cui titolarità comporta tali restrizioni (*politically restricted posts*), ma ricorre ad una presunzione generale, prevedendo che l’attività politica (nella



forma, ad esempio, della candidatura alle elezioni o del sostegno pubblicamente dato ad un partito politico) sia preclusa ai funzionari con retribuzione superiore ad un determinato importo annuo (la regola, introdotta inizialmente negli anni '80 dai Governi conservatori, fa parte delle cosiddette *Widdicombe rules*, dal nome del presidente di una commissione d'inchiesta parlamentare sugli organi di governo locale).

Tra le altre materie disciplinate dalla legge si segnala l'edilizia sociale, le cui linee di fondo riprendono indicazioni formulate nel 2007 ad esito di un'indagine indipendente (la cui relazione conclusiva, *Every Tenant Matters: A Review of Social Housing Regulation*, è altrimenti nota come *Cave Review*, dal nome dell'esperto a cui venne affidata). A tale proposito, la legge demanda alla normativa ministeriale l'istituzione e il finanziamento pubblico di organismi rappresentativi degli interessi dei conduttori di immobili di edilizia sociale, investito di compiti consultivi nei riguardi degli enti locali.

Lo sviluppo economico locale costituisce un ulteriore obiettivo del provvedimento, che prevede la redazione di piani regionali (*regional strategies*) redatti dagli organi territoriali a ciò preposti (*Regional Development Agencies*) in concerto con la conferenza delle autorità locali di cui rilevano le competenze (*Leaders' Board*). L'elaborazione dei piani concerne, in particolare, la crescita economica sostenibile e la pianificazione urbanistica nelle regioni interessate. Anche in questo caso, la legge dispone il coinvolgimento delle comunità locali nell'esame pubblico di questi programmi, i quali sono soggetti all'autorizzazione del Ministro competente.

Nella prospettiva di incentivare la crescita economica e, in particolare, la riqualificazione delle aree più disagiate, la legge consente l'istituzione, da parte del Governo, di organismi con compiti specifici (*Economic Prosperity Boards*); le medesime finalità di sviluppo, inoltre, possono essere perseguite in relazione a più vasti ambiti geografici mediante la stipula di accordi tra due o più autorità territoriali (*multi-area agreements*), da sottoporre all'approvazione governativa.

Una serie di disposizioni è dedicata ai contratti di appalto per la realizzazione di opere pubbliche (*construction contracts*) e modificano, al fine di semplificarla, la disciplina dettata dallo *Housing Grants, Construction and Regeneration Act* del 1996 relativamente alla potestà ministeriale di modifica delle clausole contrattuali e alle procedure di risoluzione delle controversie insorte nella loro applicazione.

Altre previsioni del testo normativo riguardano, infine, la materia elettorale, e modificano l'assetto delle competenze relative alla modifica delle circoscrizioni elettorali nella regione inglese (con l'istituzione del *Local Government Boundary Commission for England* in luogo del preesistente *Boundary Committee*).



## Regno Unito

### Legge

## ORDINE PUBBLICO

### ***Policing and Crime Act 2009***

([http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2009/ukpga\\_20090026\\_en\\_1](http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2009/ukpga_20090026_en_1))

La legge contiene una serie di misure in materia di tutela dell'ordine pubblico e di repressione della criminalità.

Essa introduce, in primo luogo, strumenti preordinati al maggiore coinvolgimento delle comunità locali nell'azione di contrasto alla criminalità svolta dalle autorità di polizia nei corrispondenti ambiti territoriali, affinché l'opinione dei cittadini sia adeguatamente tenuta in considerazione nel definire le priorità di intervento. Le legge dispone, in particolare, che gli orientamenti della collettività rispetto a queste tematiche siano riportati nella relazione periodicamente redatta dall'organismo con compiti ispettivi sulle forze di polizia, lo *Her Majesty's Inspectorate of Constabulary* (HMIC).

Una serie di previsioni è destinata alla tutela delle persone e dei gruppi sociali più vulnerabili. Tra queste, si segnalano le misure repressive dello sfruttamento della prostituzione, le quali introducono la punibilità del cliente che riceve prestazioni sessuali a pagamento da parte di persone sottoposte a sfruttamento; le forze di polizia, inoltre, ricevono dalla legge maggiori poteri per disporre la chiusura di esercizi pubblici associati ad attività di prostituzione o correlate alla pornografia. Peraltro, ai soggetti che abbiano riportato condanne per reati a sfondo sessuale (*sex offenders*) può essere ingiunto, mediante l'emanazione di uno specifico provvedimento (*foreign travel orders*), di recarsi all'estero per un periodo variabile da sei mesi a cinque anni.

In materia di alcolismo, sono ulteriormente inasprite le sanzioni per la vendita di alcolici a minori e, anche in questo caso, rafforzati i poteri di polizia.

Per quanto concerne il fenomeno degli *hooligans*, viene stabilita la generale applicazione sul territorio nazionale dei provvedimenti di diffida (*football banning orders*) indipendentemente dall'ambito regionale in cui essi sono stati emanati. Uno specifico potere di inibitoria (*injunction*) è introdotto dalla legge per contrastare il fenomeno dei comportamenti violenti di gruppo (*gang-related violence*).

Altre disposizioni della legge disciplinano i poteri di polizia relativamente alla confisca dei beni acquisiti con proventi illeciti, alla cooperazione giudiziaria nell'ambito delle procedure di estradizione e ai controlli doganali alle frontiere. In materia di sicurezza dei trasporti aerei, viene rafforzato il sistema dei controlli negli aeroporti prevedendo una obbligatoria rilevazione e registrazione dei rischi da parte delle autorità aeroportuali.

È conferita, infine, maggiore autonomia al *Police Senior Appointment Panel*, organismo consultivo del Ministero dell'Interno, nell'ambito dei procedimenti di nomina delle figure direttive delle forze di polizia.



## Regno Unito

### Legge

## PROCESSO PENALE

### ***Coroners and Justice Act 2009***

([http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2009/ukpga\\_20090025\\_en\\_1](http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2009/ukpga_20090025_en_1))

La legge contiene disposizioni che modificano la legislazione penale in alcuni profili sostanziali e procedurali, con l'obiettivo principale di accrescere l'efficienza della repressione dei più gravi reati contro la persona.

Oltre a definire la figura del *coroner* e ad aggiornare la disciplina delle sue funzioni (concernenti le indagini medico-legali nel quadro dei procedimenti penali), la legge innova il diritto processuale con riferimento alla partecipazione dei familiari delle vittime alle indagini, e dispone la protezione dei testimoni sin dall'inizio dei dibattimenti qualora sussistano condizioni di vulnerabilità o pericoli di intimidazione; a tal fine viene modificata la precedente legislazione, costituita dal *Criminal Evidence (witness Anonymity) Act 2008*.

La legge, inoltre, dispone la depenalizzazione del reato di diffamazione, tradizionalmente perseguito nel *common law* con riferimento a varie forme di espressione del pensiero. L'abolizione riguarda, in particolare, «i reati di sedizione e di scritto sedizioso», ossia l'espressione di natura istigatoria; «di scritto diffamatorio», ovvero offensivo dell'onore e della reputazione di un singolo o di una categoria di persone, espresso in forma pubblica e duratura; e «di scritto osceno», ossia tale da offendere la pubblica decenza.

Altre disposizioni sono riferite ai compiti dell'Ufficio deputato alla definizione delle linee guida sulla repressione dei reati (*sentencing guidelines*) da parte dell'autorità giudiziaria nella regione inglese e gallese, all'aggiornamento della nozione e della sanzione penale di talune fattispecie criminose (tra cui i reati di infanticidio, di aiuto o istigazione al suicidio, di genocidio, nonché i crimini di guerra e contro l'umanità), alla circolazione dei dati personali di natura giudiziaria, alla confisca dei beni a seguito di condanna penale e, infine, al gratuito patrocinio per i procedimenti penali.



Spagna

Legge

## STRANIERI / IMMIGRAZIONE

***Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (BOE núm. 299)***

<http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/12/pdfs/BOE-A-2009-19949.pdf>

La nuova riforma della legge sull'immigrazione in Spagna, approvata nel 2000, intende dare seguito al Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo, approvato il 16 ottobre 2008 dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di governo dei 27 paesi dell'Unione europea. Con l'occasione, come indicato nella esposizione dei motivi che precede l'articolato della presente legge, il legislatore spagnolo ha voluto recepire nell'ordinamento interno una serie di direttive comunitarie in materia di immigrazione, ancora in attesa di attuazione.

Oltre a tale ragione fondamentale, la legge organica 2/2009 è stata approvata anche per dare compimento ad alcune sentenze pronunciate in materia, negli ultimi anni, da parte del Tribunale costituzionale spagnolo, nonché per adattare la preesistente normativa alla nuova realtà migratoria e per rispondere alle differenti sfide che questa pone.

Gli obiettivi dichiarati della riforma sono:

- stabilire un quadro dei diritti fondamentali e delle libertà dei cittadini stranieri in Spagna;
- perfezionare il sistema di canalizzazione legale e ordinata dei flussi migratori di lavoratori stranieri;
- aumentare l'efficacia della lotta all'immigrazione clandestina;
- favorire l'integrazione degli immigrati, considerata uno dei perni della politica dell'immigrazione;
- adattare la normativa esistente alle competenze esecutive assunte dalle diverse Comunità autonome spagnole in materia di lavoro;
- rafforzare e istituzionalizzare il dialogo con le organizzazioni degli immigrati e con le altre associazioni interessate al fenomeno migratorio.

In dettaglio, la presente legge apporta modifiche a tutti i titoli della legge organica 4/2000, a partire dal Titolo preliminare, in cui vengono inseriti due nuovi articoli (2bis "La politica migratoria" e 2ter "L'integrazione degli immigrati") contenenti, rispettivamente, i principi generali ai quali devono conformarsi tutte le pubbliche amministrazioni che esercitano funzioni in materia di immigrazione e i criteri particolari che esse devono seguire per favorire la piena partecipazione degli stranieri nella società spagnola. Sul versante dell'integrazione meritano di essere segnalate le "azioni formative" (*acciones formativas*), a carico delle pubbliche amministrazioni, volte a far conoscere e rispettare i valori costituzionali della Spagna e dell'Unione europea, i diritti umani, le libertà pubbliche, la democrazia, i principi di tolleranza e di uguaglianza

*segue*



tra uomini e donne, nonché dirette a favorire l'apprendimento del castigliano e delle altre lingue ufficiali spagnole e a garantire la scolarizzazione dei minori stranieri nell'età dell'obbligo.

Nel Titolo I "Diritti e libertà degli stranieri" si dà compimento ad alcune sentenze del Tribunale costituzionale spagnolo, estendendo in via generale agli stranieri una serie di diritti fondamentali dei quali godono i cittadini spagnoli (riunione e manifestazione, associazione, costituzione di sindacati e sciopero, istruzione fino ai 18 anni, assistenza giuridica gratuita) indipendentemente dalla loro situazione legale, pur lasciando allo Stato la facoltà di imporre limiti alla permanenza degli irregolari nel territorio nazionale e di stabilire un sistema graduale di accesso ad ulteriori diritti per coloro si trovano in condizione di residenza legale (es. aiuti per l'accesso alla casa, ricongiungimento con i propri genitori). Con riguardo specifico al tema del ricongiungimento familiare (*reagrupación familiar*), va sottolineata la novità del ricongiungimento coniugale esteso anche alle coppie di fatto; con riferimento invece al ricongiungimento con gli ascendenti diretti, questo è limitato ai genitori con più di 65 anni, eccetto casi eccezionali dettati da ragioni umanitarie, ed è consentito soltanto ai residenti di lunga durata.

Il Titolo II "Regime giuridico degli stranieri" incorpora numerose modifiche finalizzate al recepimento delle diverse direttive comunitarie e volte sia a regolamentare l'ingresso ordinato degli stranieri nel paese, da un lato, sia a perseguire gli immigrati clandestini, dall'altro lato. Tra le novità si segnalano: la costituzione di un registro per controllare le entrate e le uscite degli stranieri dal territorio, la formulazione del principio dell'ingresso dei nuovi immigrati in relazione alle necessità del mercato del lavoro interno, l'elaborazione di un catalogo delle occupazioni di difficile copertura e la limitazione delle autorizzazioni iniziali allo svolgimento di un'occupazione definita e in un ambito territoriale specifico. Tra le misure di tutela particolare vanno menzionate quelle riguardanti le donne straniere oggetto di violenza di genere e i minori stranieri non accompagnati.

Il Titolo III, riguardante invece le infrazioni alla legge e le corrispondenti sanzioni, introduce nuove fattispecie di illecito come i "matrimoni di convenienza" e la falsificazione dei dati per la registrazione anagrafica o per i ricongiungimenti familiari. È inoltre previsto un aumento generalizzato delle sanzioni pecuniarie, volto a colpire coloro che sfruttano la condizione degli immigrati clandestini a scopo di lucro, fatta salva la rilevanza penale dei loro comportamenti. In particolare, le multe per le infrazioni lievi possono arrivare fino a 500 euro, quelle per le infrazioni gravi fino a 10.000 euro e quelle per le infrazioni molto gravi fino a 100.000 euro. In tale parte della legge è stata anche inserita una controversa modifica, con la quale è stato ampliato, da 40 a 60 giorni, il periodo massimo di internamento degli stranieri nei centri di accoglienza temporanea. Altre modifiche sono finalizzate a dotare di maggiore efficacia, ed equità al tempo stesso, i provvedimenti di espulsione e di rimpatrio adottati; in particolare, per le espulsioni in cui non si ritenga esistente il pericolo di fuga, si potrà concedere un periodo dai 7 ai 30 giorni per l'abbandono volontario del paese da parte dello straniero.

Il Titolo IV "Coordinamento dei pubblici poteri" contiene infine disposizioni sulla collaborazione tra l'amministrazione statale e le amministrazioni regionali e comunali, con indicazione del canale preferenziale costituito dalla Conferenza Settoriale sull'Immigrazione (*Conferencia Sectorial de Inmigración*), composta da rappresentanti del Governo e delle singole Comunità autonome, e incaricata di formulare programmi di azione biennali, con finanziamenti a carico di uno specifico fondo statale per l'integrazione degli immigrati.





Spagna

Leggi

## UFFICI GIUDIZIARI - DIRITTO PROCESSUALE

***Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (BOE núm. 266)***

<http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/04/pdfs/BOE-A-2009-17492.pdf>

***Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial (BOE núm. 266)***

<http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/04/pdfs/BOE-A-2009-17493.pdf>

La legge 13/2009 istituisce il nuovo “ufficio giudiziario” (*Oficina judicial*), costituito dall’insieme dei mezzi di personale, materiali e tecnologici necessari al giudice nello svolgimento quotidiano del proprio lavoro. La legge mira ad assicurare un servizio della giustizia agile, trasparente, responsabile e pienamente conforme ai valori della Costituzione.

Tra le novità introdotte si segnala in particolare una diversa distribuzione delle competenze tra i giudici e i cancellieri (*Secretarios judiciales*), a cui sono attribuite precise funzioni in merito all’inizio e alla fine dei procedimenti. Il corpo dei *Secretarios judiciales* viene pertanto configurato come un corpo superiore giuridico, con proprie competenze in materia di inizio del procedimento e dei modi di estinzione del medesimo, a cominciare dalla competenza ad ammettere la domanda, quindi in ordine all’esame della giurisdizione e della competenza oggettiva e territoriale. Per quanto concerne l’inammissibilità della domanda, il cancelliere è chiamato a decidere in via provvisoria, solo l’intervento del magistrato potrà decidere definitivamente sulla stessa inammissibilità. In diversi casi il cancelliere può emettere il decreto che pone fine al procedimento. Particolari compiti sono affidati a tale figura in materia di esecuzione, nella quale la maggior parte delle decisioni è ora di competenza del *Secretario judicial*. In conseguenza di questa situazione, è stato riformato il sistema dei ricorsi, in modo che il magistrato possa comunque sempre venire a conoscenza di eventuali ricorsi contro le decisioni del cancelliere.

Un altro intervento normativo è stato effettuato nel rafforzamento delle garanzie dell’imputato, introducendo nella legislazione la registrazione di processi, udienze e comparizioni. Si prevede l’uso della firma elettronica riconosciuta o di altro sistema di sicurezza in tale attività di registrazione. Il documento elettronico che contiene la registrazione costituisce un atto ad ogni effetto. Si stabilisce inoltre come obbligatoria la redazione degli atti mediante procedimenti informatici.

*segue*



Altro obiettivo della legge è l'incentivo delle "buone pratiche processuali" (*buenas prácticas procesales*), in maniera da incanalare in un unico procedimento una serie di azioni, processi e ricorsi fino ad ora separati, al fine di evitare la moltiplicazione di procedimenti aventi il medesimo oggetto. È stata pertanto introdotta nelle leggi processuali una nuova disciplina dell'assegnazione (*señalamiento*) dei processi, mediante un servizio centralizzato e una agenda programmata. Con questo sistema sarà possibile un uso ottimale delle aule giudiziarie.

Viene elevata la soglia del processo monitorio da 30.000 a 150.000 euro, in maniera tale da ricomprendere una maggiore quantità di casi all'interno di un tipo di processo che si è dimostrato rapido ed efficace.

Un ulteriore aspetto della nuova legge concerne lo sviluppo della modernizzazione tecnologica dell'Amministrazione della giustizia. Si introduce pertanto la possibilità che la pubblicità nei bollettini ufficiali sia sostituita dall'uso di mezzi telematici, informatici ed elettronici.

Ad accompagnare la nuova legislazione processuale, con la legge organica 1/2009 sono invece apportate modifiche alla legge organica 6/1985, relativa al potere giudiziario.

Tra queste, si può ricordare l'introduzione del giudice monocratico in alcuni ricorsi d'appello contro i giudizi dei magistrati di primo grado.

È inoltre modificata la cosiddetta "giurisdizione penale universale" prevista dall'art. 23 della legge organica del 1985, introducendovi nuove fattispecie, quali i delitti di "lesa umanità" e quelli previsti da convenzioni di diritto internazionale umanitario e di protezione dei diritti umani.

Un altro aspetto concerne l'intento di migliorare la conciliazione della vita familiare dei magistrati con quella professionale. Viene pertanto soppresso il trasferimento d'ufficio in caso di nomina a *magistrado*. Ai sensi dell'art. 311 della legge organica 6/1985, come modificato dalla legge in esame, il magistrato nominato potrà ora optare tra il continuare ad operare nel posto già occupato o accettare quello che gli viene offerto, dandone comunicazione al Consiglio generale del Potere giudiziario. Nella prima ipotesi egli non potrà partecipare ai concorsi ordinari di trasferimento per un determinato periodo.

Viene infine prevista una specializzazione dei giudici e dei tribunali con competenza esclusiva in materia di violenza di genere, prevedendo una formazione obbligatoria su tale tematica.

## **Politiche economiche**





Francia

Legge

## TRASPORTI FERROVIARI

***Loi n. 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports (J.O. del 9 dicembre 2009)***

(<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021451610&dateTexte=>)

La legge n. 2009-1503 riorganizza i trasporti ferroviari in vista dell'apertura alla concorrenza dei servizi di trasporto internazionale di viaggiatori, prevista dal 1° gennaio 2010.

L'apertura del settore ferroviario alla concorrenza ha portato il legislatore a mettere a punto un dispositivo di regolamentazione efficace, che garantisca l'accesso non discriminatorio alla rete per tutti gli operatori. A tal fine la legge ha creato la *Autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAF)*, un organismo indipendente composto da un collegio di sette membri (in carica per sei anni), al quale sono attribuiti, oltre a funzioni consultive, poteri d'inchiesta e di indagine, un potere regolamentare suppletivo e poteri di sanzione in caso di infrazioni accertate.

Davanti all'ARAF avranno diritto di ricorrere tutti gli operatori del settore (imprese ferroviarie, operatori di trasporto combinato, candidati autorizzati, etc.). La Commissione sarà consultata sui testi regolamentari relativi ai trasporti ferroviari, in particolare le tabelle dei pedaggi. Si potrà richiedere il suo parere anche sulle tariffe dei servizi di trasporto di viaggiatori, qualora questi servizi siano effettuati in monopolio. L'organizzazione prevista per la Commissione di regolamentazione delle attività ferroviarie si ispira a quella di analoghe autorità di regolamentazione. Comprenderà un collegio di sette commissari nominati per sei anni e alcuni servizi.

La legge ha anche l'obiettivo di allungare la durata delle concessioni del tunnel del Monte Bianco e del tunnel di Sainte-Marie-aux-Mines, per rimediare agli squilibri di tali concessioni derivanti dai lavori di "messa in sicurezza", decisi dallo Stato francese in seguito all'incidente del Monte Bianco del 1999.

La legge detta inoltre disposizioni per la creazione di operatori ferroviari di prossimità. A questi ultimi *Réseau ferré de France (RFF)* affiderà compiti di gestione delle infrastrutture sulle linee a traffico ridotto, riservate al trasporto di merci, al fine di ottimizzare mezzi tecnici e risorse umane. Gli operatori di prossimità assicureranno, su tali linee, anche i servizi di trazione ferroviaria.

Alcune disposizioni infine riguardano il tempo di lavoro del personale navigante dell'aviazione civile e la formazione degli ufficiali della marina mercantile.



Germania

Legge

## FISCO E TASSE

### ***Gesetz zur Beschleunigung des Wirtschaftswachstum (Wachstumsbeschleunigungsgesetz) vom 22. Dezember 2009 (BGBl. I, S. 3950) - Legge per l'accelerazione della crescita economica***

[http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger\\_BGBI&start=//\\*\[@attr\\_id=%27bgbl109s3950.pdf%27\]](http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBI&start=//*[@attr_id=%27bgbl109s3950.pdf%27])

A dicembre il Parlamento tedesco ha approvato la prima legge della nuova legislatura, iniziata ad ottobre. La legge per l'accelerazione della crescita economica è stata motivata dalla necessità di superare la peggiore crisi finanziaria ed economica conosciuta dalla Germania federale, e contiene una serie di misure a sostegno dell'economia e dell'imprenditoria basate sulla leva fiscale.

Per quanto riguarda le famiglie, la legge prevede un aumento di 20 euro per gli assegni familiari per i figli (*Kindergeld*), che passano quindi a 184 per il primo e secondo figlio, 190 euro per il terzo figlio, 215 euro per i figli ulteriori. Anche la detrazione per carico di famiglia (*Kinderfreibetrag*) sale da 6024 a 7008 euro. Complessivamente la manovra a favore delle famiglie ammonta a oltre 4,6 miliardi di euro in tagli fiscali.

Nella parte della legge dedicata al sostegno delle imprese, si prevedono una serie di misure finalizzate alla semplificazione e all'alleggerimento della gestione fiscale delle piccole e medie imprese:

- le PMI possono di nuovo dedurre completamente gli interessi fiscali passivi. La soglia di esenzione per il limite degli interessi (*Zinsschranke*) sulla durata viene elevato a tre milioni di euro.
- Le imprese possono dedurre meglio le perdite subite a causa del risanamento economico. Anche in nuovi soci possono dedurre le perdite, se reinvestono nell'impresa o mantengono i posti di lavoro.
- Le aziende possono ammortizzare immediatamente i beni di valore inferiore a 410 euro. In alternativa è concessa una singola posizione contabile (*Sammelposten*) per tutti i beni di valore compreso tra 150 e 1000 euro.

Per facilitare la successione imprenditoriale, e per rendere i successori di imprese familiari più capaci di reagire in modo flessibile alle mutazioni dei livelli occupazionali vengono abbassati i livelli minimi da soddisfare per godere dell'esenzione dalla tassa di successione: per usufruirne le imprese, in un periodo che passa da sette a cinque anni, devono mantenere un livello minimo complessivo dei salari erogati non inferiore al 400% della media storica dei salari (prima era necessario il 650%). In generale, l'aliquota fiscale per la tassa di successione per i figli e i fratelli passa dal 30-50% al 15-43%. Questa misura porterà ad un risparmio fiscale per gli eredi di circa 370 milioni di euro all'anno.

*segue*



Per sostenere il settore turistico, l'IVA per i servizi di alloggio in alberghi, pensioni, locande e campeggi scende dal 19 al 7%, adeguandosi all'attuale situazione della concorrenza a livello europeo.

L'imposta sull'acquisto dei terreni (*Gründerwerbsteuergesetz*) non si applica più alle ristrutturazioni interne un gruppo aziendale, cioè quando avvengano fusioni, scissioni o conferimenti d'attivo ed esista una azienda dominante rispetto alle altre, che abbia posseduto almeno il 95% del loro capitale nei 5 anni precedenti e successivi alla ristrutturazione.

Per ultimo, nella legge è contenuto un articolo che è finalizzato allo stimolo delle energie rinnovabili: i rimborsi per l'erogazione di energia da impianti modulari entrati in funzione prima dell'entrata in vigore della Legge sulle energie rinnovabili (1 gennaio 2009) vengono aumentati, in modo da consentire un loro ulteriore utilizzo economicamente conveniente.

Secondo la relazione allegata al progetto di legge, presentato dalle frazioni di maggioranza e non dal Governo, prevede, nell'arco dei prossimi 5 anni, minori entrate di circa 4500 milioni di euro per lo Stato federale, 2800 milioni per i Länder e 1600 milioni per i Comuni.



## Regno Unito

### Legge

## ENERGIA

### ***Green Energy Act***

([http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2009/ukpga\\_20090019\\_en\\_1](http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2009/ukpga_20090019_en_1))

La legge, d'iniziativa parlamentare ed entrata in vigore il 12 gennaio 2010, intende semplificare la normativa vigente in materia di efficienza energetica e promuovere l'impiego delle energie rinnovabili con la duplice finalità, ambientale e sociale, di agevolare il ricorso alle risorse energetiche alternative e, nel contempo, di alleviare le difficoltà delle persone meno abbienti ad assicurare un adeguato livello di riscaldamento delle proprie abitazioni (*fuel poverty*).

In questa prospettiva il testo normativo introduce, in primo luogo, la nozione di “energia verde”, definita come l'elettricità o il calore generati, nel limite di 5 megawatt, da fonti rinnovabili o comunque idonee a produrre bassi livelli di emissione nell'atmosfera; domanda, in secondo luogo, al Ministro competente l'avvio di una consultazione pubblica (entro luglio 2010) e la successiva redazione di un piano strategico per l'impiego, nella regione inglese, di tecniche di microgenerazione energetica (avvalendosi, ad esempio, di pannelli solari o fotovoltaici, di pale eoliche, di impianti a biomassa).

L'adozione di misure promozionali per lo sviluppo di energie sostenibili, e della microgenerazione in particolare, costituisce, peraltro, un obiettivo individuato dal legislatore già nel 2004 con l'approvazione dell'*Energy Act* (art. 82), alle cui definizioni rimanda il provvedimento in esame. Un piano strategico per la microgenerazione (dal titolo: *Our Energy Challenge. Power from the People. Microgeneration Strategy*) è stato messo a punto nel 2006 dal Governo, prevedendo – tra le altre misure - l'esenzione dei relativi impianti dall'obbligo della previa autorizzazioni urbanistiche (*permitted planning*) e l'applicazione di tariffe agevolate per la somministrazione di energia prodotta da fonti rinnovabili. Era stata altresì previsto uno schema di certificazioni (*Microgeneration Certification Scheme*) dirette ad accreditare sia l'adeguatezza tecnica che i requisiti professionali degli installatori.

La legge integra, con la propria definizione della “energia verde”, il quadro normativo concernente le energie alternative, devolvendo alla normativa secondaria le modifiche della legislazione urbanistica (in particolare di alcune norme attuative del *Town and Country Planning Act* del 1990) necessarie a consentire l'installazione di impianti di microgenerazione sia nelle aree residenziali che sui fondi a destinazione agricola. Inoltre, è prevista l'estensione agli impianti di piccole dimensioni delle agevolazioni vigenti per la produzione di energie alternative (mediante il criterio della *feed-in tariff*, in base al quale le società che somministrano energia elettrica sono obbligate ad acquistare energia prodotta da fonti rinnovabili ad un prezzo determinato e per un certo numero di anni).







Spagna

Legge

## CIRCOLAZIONE STRADALE

***Ley 18/2009, de 23 de noviembre, por la que se modifica el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, en materia sancionadora (BOE núm. 283)***

<http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/24/pdfs/BOE-A-2009-18732.pdf>

La legge 18/2009, in materia di traffico, circolazione dei veicoli a motore e sicurezza stradale, riformula in particolare i Titoli V e VI del decreto legislativo 339/1990, relativi ad infrazioni e sanzioni e al procedimento sanzionatorio. La legge risulta composta da un unico articolo, che apporta numerose modifiche al predetto decreto, a cui fanno seguito alcune disposizioni aggiuntive e finali.

Nel nuovo impianto sanzionatorio, le multe previste sono di 100, 200 e 500 euro a seconda che l'infrazione sia lieve, grave o molto grave (tranne che per l'eccesso di velocità). È previsto, tra l'altro, un procedimento abbreviato di quindici giorni durante i quali sarà possibile pagare le sanzioni con una diminuzione del 50 per cento degli importi. Viene modificato il sistema dei punti di penalizzazione della patente, prevedendo, tra le novità, la perdita di 6 punti per l'alterazione del tachigrafo e di 4 punti per chi guida con patente sospesa. Nell'ambito dell'eccesso di velocità, vi è una dettagliata disciplina delle sanzioni e della perdita dei punti della patente, in maniera tale che ad ogni superamento del limite si incorre nella commissione di un'infrazione grave o molto grave, a cui corrisponde il pagamento di una multa tra 100 e 600 euro e una perdita di punti della patente fino a 6.

Viene stabilito che i conducenti guidino, oltre che con diligenza e precauzione, senza distrazione, al fine di evitare qualsiasi danno. È fatto obbligo al proprietario di un veicolo di essere sempre a conoscenza di chi faccia uso del medesimo e se tale persona ha i titoli per poterlo condurre. Il titolare può pertanto comunicare all'amministrazione il nome di chi utilizza abitualmente il proprio veicolo (*conductor habitual*), in maniera tale da non subire le conseguenze derivanti dal suo uso.

Viene inoltre introdotto il concetto di "domicilio virtuale" (indirizzo elettronico di posta) al posto del domicilio fisico dove recapitare le notificazioni, in maniera tale da superare gli ostacoli legati al loro mancato recapito. Tale domicilio virtuale è obbligatorio per le persone giuridiche che immatricolano nuovi veicoli, volontario per le persone fisiche. In ogni caso l'indirizzo potrà essere anche utilizzato per ricevere avvisi, notizie, comunicazioni varie. Nella stessa ottica viene creata una Direzione elettronica stradale (*Dirección Electrónica Vial - DEV*) e una tavola edittale delle sanzioni del traffico in formato digitale (*Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico - TESTRA*), in maniera che i soggetti interessati possano essere a conoscenza di eventuali sanzioni e notificazioni.

*segue*



LEGISLAZIONE STRANIERA 6/2009

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



È prevista inoltre la misura cautelare della immobilizzazione del veicolo in diverse ipotesi, tra cui la mancanza di autorizzazione amministrativa alla circolazione o nel caso in cui il conducente si rifiuti di sottoporsi all'alcol test, nonché per la guida senza casco per i conducenti e i passeggeri di motociclette e ciclomotori.

Si disciplina altresì il *Consejo Superior de Seguridad Vial*, quale organo di consulenza e di partecipazione per lo sviluppo e l'attuazione della sicurezza stradale. Il Consiglio sarà integrato dai rappresentanti dell'Amministrazione generale dello Stato, delle Comunità autonome, delle amministrazioni locali e degli enti, fondazioni, associazioni di vittime e organizzazioni di ambito statale più rappresentative direttamente legate alla materia della sicurezza stradale.

Per quanto concerne il recupero dei punti della patente, saranno organizzati dei corsi di rieducazione, in maniera tale che i conducenti penalizzati possano recuperare fino a 6 punti ogni due anni. Il periodo di prescrizione delle multe stradali è inoltre fissato in quattro anni.

È istituito altresì il Registro statale delle vittime e degli incidenti stradali (*Registro Estatal de Víctimas y Accidentes de Tráfico - REVAT*), finanziato mediante le sanzioni derivanti dalle infrazioni. Esso raccoglierà dati e notizie concernenti gli incidenti stradali, compresi vittime e danni materiali, in modo da poter elaborare statistiche e suggerire misure al fine di diminuire il numero degli incidenti. Tutte le entrate derivanti dalle sanzioni sono destinate ad essere versate in un conto unico bancario che sarà utilizzato, oltre che per aiutare le vittime della strada, per realizzare iniziative che possano risultare utili ad aumentare la sicurezza delle strade e prevenire gli incidenti.

La legge entrerà in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione (alcuni articoli dopo 1 anno), tuttavia le sanzioni più favorevoli agli infrattori entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della legge.



Spagna

Legge

## CONCORRENZA SLEALE / CONSUMATORI - TUTELA

***Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios (BOE núm. 315)***

<http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/31/pdfs/BOE-A-2009-21162.pdf>

La legge in esame viene incontro alla necessità di trasporre nell'ordinamento spagnolo alcune direttive comunitarie: la direttiva 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno, e la direttiva 2006/114/CE, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa. La legge opera, a tale scopo, una serie di modificazioni a normative esistenti: la legge 3/1991, sulla concorrenza sleale, il decreto legislativo 1/2007, recante la legge generale per la difesa di consumatori e utenti, la legge 7/1996, di ordinamento del commercio al dettaglio, la legge 34/1998, sulla pubblicità. L'intervento normativo in materia di concorrenza sleale tiene conto inoltre del regolamento (CE) n. 864/2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali.

Viene in particolare modificata la clausola generale sulle condotte commerciali contrarie alla buona fede, per cui è considerato sleale qualsiasi comportamento di un imprenditore o di un professionista nei suoi rapporti con i consumatori che risulti contrario alla diligenza professionale e che sia suscettibile di distorcere in maniera significativa il comportamento economico del consumatore medio o del membro medio del gruppo destinatario, nel caso di una pratica commerciale rivolta a un gruppo concreto di consumatori (art. 4 della legge 3/1991, modificato dall'articolo primo). Inoltre viene modificata la disciplina di diverse condotte commerciali sleali: atti di inganno, omissioni ingannevoli, pratiche aggressive, atti di comparazione e atti di imitazione (artt. 5, 7, 8, 10 e 11 della legge 3/1991), che sono disciplinate con maggiore dettaglio in un quadro giuridico unitario di "atti di concorrenza sleale". Nella medesima legge è inserito un capitolo dedicato alle "pratiche commerciali con consumatori o utenti", nel cui interno sono disciplinate le pratiche commerciali sleali nei confronti di consumatori, quali le pratiche ingannevoli che creano confusione nei consumatori, le pratiche ingannevoli in merito a codici di condotta o marchi di qualità, le pratiche "civetta" (*señuelo*) e le pratiche promozionali ingannevoli, come quelle che promettono premi o regali inesistenti o a pagamento, le pratiche di vendita piramidale e le pratiche commerciali dissimulate.

Per quanto concerne le azioni giudiziali per pubblicità illecita, la nuova legge semplifica la materia, stabilendo che tutta la pubblicità illecita ai sensi della legge 34/1998 è da considerarsi sleale, per cui tutte le azioni giudiziali devono effettuarsi secondo quanto

*segue*



LEGISLAZIONE STRANIERA 6/2009

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



previsto dalla legge 3/1991. I soggetti autorizzati a ricorrere sono tutte le persone fisiche o giuridiche interessate.

Viene inoltre inserito nella legge del 1991 un capitolo dedicato ai “codici di condotta” relativi alle pratiche commerciali con i consumatori, di cui si incentiva la redazione da parte di associazioni commerciali, di professionisti e di consumatori, al fine di elevare il livello di protezione dei consumatori. Gli stessi codici potranno prevedere degli organi indipendenti di controllo per assicurare il rispetto degli impegni assunti e la risoluzione extragiudiziale di reclami da parte dei consumatori.

L’articolo secondo modifica la legge 34/1988 sulla pubblicità, il cui art. 3 disciplina la pubblicità illecita, che comprende quella che attenta ai diritti delle persone e ai valori costituzionali, con particolare riferimento all’immagine del corpo femminile, nonché la pubblicità rivolta ai minori nel tentativo di indurli ad acquistare beni o servizi, la pubblicità subliminale e le pubblicità ingannevole, sleale ed aggressiva.

L’articolo terzo apporta alcune modifiche alla legge generale per la difesa di consumatori e utenti. Viene stabilito che le pratiche commerciali devono rispettare, oltre alle norme in difesa di tali soggetti, anche le leggi sulla concorrenza sleale e sul commercio al dettaglio. Viene poi modificato l’art. 20, relativo all’informazione necessaria nell’offerta commerciale di beni e servizi, includendovi anche quelle relative alle caratteristiche del bene o del servizio offerto e al suo prezzo.

L’articolo quarto apporta modifiche alla legge 7/1996, sul commercio al dettaglio, nell’obiettivo di adeguare la regolazione sulle vendite promozionali alle nuove disposizioni, mantenendo la distinta disciplina in materia di attività commerciale, operando altresì un richiamo alla legge sulla concorrenza sleale, al fine di proteggere i legittimi interessi economici dei consumatori.



Spagna

Legge

## CONTRATTI DI TRASPORTO

### ***Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de mercancías (BOE núm. 273)***

(<http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/12/pdfs/BOE-A-2009-18004.pdf>)

La legge in oggetto disciplina il regime giuridico del contratto di trasporto terrestre di merci, sia per il trasporto su strada sia quello ferroviario. Essa risponde alla necessità di aggiornare il contesto normativo spagnolo in materia di contratti di trasporto ad alcune recenti normative, quale la legge 39/2003, del 17 novembre, sul settore ferroviario, che ha apportato una notevole liberalizzazione al settore. La legge aggiorna altresì il quadro normativo nazionale a quello degli accordi internazionali vigenti in materia, quali la Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) e le Regole uniformi relative al contratto di trasporto ferroviario internazionale di merci (CIM). Essa opera tale attività di aggiornamento, conservando però alcune caratteristiche tradizionali della Spagna nella normazione in materia di trasporto.

La legge regola in maniera uniforme il contratto di trasporto terrestre di merci, sia su strada sia ferroviario, prevedendo dove necessario disposizioni proprie alle due modalità di trasporto (ad esempio, la revisione del prezzo in caso di aumento della benzina per il trasporto su strada).

La legge si compone di 79 articoli, divisi in nove capitoli, e di una serie di disposizioni aggiuntive e finali.

Tra le principali novità, è possibile segnalare l'aggiornamento della documentazione e del contenuto del contratto di trasporto (artt. 10-43), viene inoltre regolato per la prima volta il contratto di trasporto continuato (art. 8), che si realizza mediante una pluralità di invii in una forma successiva nel tempo. La legge regola, altresì per la prima volta, il contratto di trasloco (*mudanza*) (art. 71-77), stabilendo i relativi obblighi del vettore, e disciplina inoltre il regime del trasporto multimodale (artt. 67-70).

Tra le disposizioni più significative:

- l'art. 1 stabilisce che la legge regola il contratto di trasporto terrestre di merci effettuato mediante mezzi meccanici con capacità di trazione propria;
- l'art. 3 stabilisce che le parti possono accordarsi in maniera esplicita per una regolazione diversa da quella prevista dalla legge;
- l'art. 4 identifica i soggetti del contratto: il mittente (*cargador*), il vettore (*porteador*), il destinatario e lo spedizioniere (*expedidor*);
- l'art. 5 regola il contratto di trasporto in nome proprio, che costituisce la regola; il contratto per conto terzi costituisce l'eccezione;

*segue*



- l'art. 10 disciplina il contenuto del foglio di viaggio (*carta de porte*), la cui redazione non è obbligatoria, ma può essere chiesta da una delle due parti, in tal caso il documento deve contenere l'indicazione di una serie di requisiti minimi (luogo e data, indicazione delle parti, luogo e data della consegna ecc.) e di una serie di indicazioni aggiuntive (valore dichiarato della merce, tempo di consegna); il documento deve essere redatto in tre esemplari originali (art. 11) ed è possibile formularlo anche in formato elettronico (*carta de porte emitida electrónicamente*: art. 15);
- l'art. 18 disciplina la messa a disposizione del veicolo da parte del vettore, stabilendo che essa avvenga all'ora stabilita dalle parti; se questa non è fissata, il vettore deve comunque mettere il veicolo a disposizione del mittente entro il giorno stabilito; per i trasporti su strada, ciò deve avvenire entro le ore diciotto del giorno indicato;
- l'art. 20 stabilisce i soggetti obbligati al carico e allo scarico delle merci, prevedendo che essi siano normalmente a carico del mittente e del destinatario, salvo che non siano esplicitamente a carico del vettore;
- l'art. 22 disciplina l'indennità che spetta al vettore in caso di ritardo superiore alle due ore nel carico o nello scarico delle merci, che viene stabilita con una formula variabile;
- l'art. 37 disciplina il pagamento del prezzo di trasporto, che è normalmente a carico del mittente, salvo che non sia espressamente a carico del destinatario;
- l'art. 40 prevede l'alienazione delle merci per insolvenza del prezzo del trasporto, che il vettore può richiedere mediante organo giudiziale o giunta arbitrale entro dieci giorni;
- l'art. 43 stabilisce che i contratti di trasporto continuato, se stipulati a tempo indeterminato, si possono estinguere mediante comunicazione scritta all'altra parte almeno trenta giorni prima della scadenza;
- l'art. 49 prevede le cause di esclusione della responsabilità del vettore, quali il trasporto su veicoli aperti, se pattuiti; la mancanza di imballaggi, a causa della natura della merce; il trasporto di animali vivi (art. 50);
- gli artt. 52 e 53 disciplinano il risarcimento in caso di perdita o avaria delle merci, mentre l'art. 57 stabilisce il limite massimo di tale risarcimento;
- l'art. 60 disciplina le riserve (*reservas*) del destinatario in caso di perdita, avaria o ritardo delle merci, che devono essere fatte presenti per iscritto, immediatamente in caso di danni manifesti, entro sette giorni, in caso di danni non manifesti, entro ventuno giorni in caso di ritardo;
- l'art. 67 definisce il contratto di trasporto multimodale quale quello stipulato per trasportare merci mediante più modalità, una delle quali di trasporto terrestre, indipendentemente dal numero di vettori che intervengono nella sua esecuzione;
- l'art. 71 definisce l'oggetto del contratto di trasloco, consistente nel trasporto di mobili, accessori ecc. da un luogo all'altro, la cura delle operazioni di preparazione, imballaggio e disimballaggio è rimessa alla volontà delle parti;
- l'art. 79 stabilisce che le azioni in materia si prescrivono entro un anno; in caso di dolo o infrazione volontaria, si prescrivono in due anni.



Spagna

Leggi

## FINANZA REGIONALE

***Ley Orgánica 3/2009, de 18 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (BOE núm. 305)***

<http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/19/pdfs/BOE-A-2009-20374.pdf>

***Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias (BOE núm. 305)***

<http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/19/pdfs/BOE-A-2009-20375.pdf>

Il 15 luglio 2009 il Consiglio per la Politica Fiscale e Finanziaria delle Comunità Autonome, composto dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, dal Ministro delle Pubbliche Amministrazioni e dai Consiglieri per le Finanze delle singole Comunità autonome spagnole, aveva approvato all'unanimità un accordo su un nuovo modello di finanziamento per le regioni spagnole, a partire dal quale erano stati elaborati dal Governo due disegni di legge, che sono stati esaminati parallelamente dalle Cortes ed approvati congiuntamente nello scorso mese di dicembre.

Si tratta, in particolare, della Legge 22/2009, a carattere ordinario, che ha disciplinato il nuovo sistema di finanziamento delle quindici Comunità di regime comune (con esclusione solamente dei Paesi baschi e della Navarra) e delle Città autonome di Ceuta e di Melilla, e della Legge organica 3/2009, che si è resa necessaria per apportare le dovute modifiche alla precedente Legge organica 8/1980 sul finanziamento delle Comunità autonome.

La necessità di un nuovo sistema di finanziamento regionale si è manifestata soprattutto a seguito dei mutamenti demografici avvenuti in Spagna nell'ultimo decennio ed anche per l'esigenza di considerare non solo altri criteri di valutazione come l'età della popolazione e il suo livello di invecchiamento, ma anche altri fattori non strettamente demografici come l'insularità e il livello di dispersione della popolazione sul territorio.

In aggiunta ai principi costituzionali dell'autonomia finanziaria delle Comunità autonome, del coordinamento con la finanza statale e della solidarietà tra tutti i cittadini, sanciti dall'art. 156 della Costituzione del 1978 e sviluppati dalla legge organica 8/1980, la legge organica 3/2009 ha aggiunto altri due principi:

- la garanzia di un livello base equivalente nel finanziamento dei servizi pubblici fondamentali, indipendentemente dalla Comunità autonoma di residenza;
- la corresponsabilità delle Comunità autonome e dello Stato, in accordo con le loro

*segue*



LEGISLAZIONE STRANIERA 6/2009

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



competenze in materia di entrate e di spese pubbliche.

L'attuazione del primo principio si realizza mediante la creazione del Fondo di Garanzia dei Servizi Pubblici Fondamentali (*Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales*), che ha appunto il fine di assicurare alle diverse Comunità le medesime risorse per abitante, con riguardo a servizi pubblici fondamentali come l'istruzione, la sanità e i servizi sociali essenziali (nuova redazione dell'art. 15 della legge organica 8/1980). L'introduzione del nuovo fondo determina la modifica del preesistente Fondo di Sufficienza (*Fondo de Suficiencia*), che viene ora destinato a coprire la differenza tra le necessità di spesa di ogni singola Comunità e la somma di tutte le loro risorse tributarie e dei trasferimenti che esse ricevono dal Fondo di Garanzia dei Servizi Pubblici Fondamentali; cambia anche la denominazione del fondo, rinominato Fondo di Sufficienza Globale (*Fondo de Suficiencia Global*), in quanto destinato ad assicurare le necessità di finanziamento delle Comunità in relazione a tutte le competenze esercitate.

Il principio della corresponsabilità fiscale tra Stato e Comunità autonome, invece, per altro già introdotto nei precedenti accordi approvati nel 1996 e nel 2001 dal Consiglio per la Politica Fiscale e Finanziaria delle Comunità Autonome, riceve un'ulteriore spinta dall'aumento della quota di tributi statali ceduti alle regioni e dal conseguente ampliamento delle competenze normative ad esse assegnate. In particolare (nuova redazione dell'art. 11 della legge organica 8/1980):

- la cessione parziale dell'IRPF (*Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas*) passa dal 33% al 50%;
- la cessione parziale dell'IVA (*Impuesto sobre el Valor Añadido*) passa dal 35% al 50%;
- la percentuale di cessione delle diverse Imposte di Fabbricazione (*Impuestos Especiales de Fabricación*) passa dal 40% al 58% (si tratta delle accise sui tabacchi, sugli alcolici e gli altri prodotti intermedi e sugli idrocarburi).

Un ultimo punto degno di menzione nella legge organica 3/2009 è infine costituito dalla modifica dell'art. 6 della legge organica 8/1980, laddove nella definizione delle incompatibilità tra tributi locali e statali non si fa più riferimento alla "materia imponibile" ma più limitatamente al "fatto imponibile", al fine di ridurre la conflittualità tra Stato e regioni nella ripartizione dei tributi.

A sua volta la legge 22/2009, oltre a completare e a trattare in dettaglio, per la sua parte, i punti della riforma sopra esposti, ha disciplinato in particolare due nuovi fondi di convergenza autonoma (*fondos de convergencia autonómica*), creati con risorse aggiuntive dello Stato, sempre al fine di garantire l'uguaglianza tra i cittadini e favorire l'equilibrio economico e territoriale delle Comunità autonome e delle Città autonome di Ceuta e di Melilla. In dettaglio, sono stati istituiti:

- il Fondo di Competitività (*Fondo de Competitividad*), inteso a rafforzare l'equità e l'efficienza nel finanziamento delle necessità dei cittadini e ridurre le differenze nelle risorse *pro capite* tra le Comunità, incentivando al contempo l'autonomia e la capacità fiscale delle regioni;
- il Fondo di Cooperazione (*Fondo de Cooperación*), che ha il fine ultimo di equilibrare e armonizzare lo sviluppo regionale, stimolando la crescita della ricchezza e la convergenza tra le Comunità e le Città autonome in termini di reddito.

La legge 22/2009, infine, con riguardo alla cessione di altri tributi statali, introduce alcune modifiche relative all'Imposta sui Trasferimenti Patrimoniali e gli Atti Giuridici Documentati, alla Tasse sulle Riffe, Tombole, Scommesse e le Combinazioni Aleatorie, all'Imposta sull'Elettricità e all'Imposta Speciale su Determinati Mezzi di Trasporto.





Spagna

Leggi

## LAVORATORI – LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE DIRITTO DI STABILIMENTO

***Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (BOE núm 283)***

<http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/24/pdfs/BOE-A-2009-18731.pdf>

***Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (BOE núm 308)***

<http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/23/pdfs/BOE-A-2009-20725.pdf>

Con la legge 17/2009 la Spagna ha trasposto nell'ordinamento interno la direttiva 2006/123/CE (cd. "direttiva Bolkestein"). Essa consta di 32 articoli, divisi in sei capitoli, oltre ad una serie di disposizioni aggiuntive e finali.

Il capitolo I (artt. 1-3) contiene l'oggetto della legge, l'ambito di applicazione e la definizione di alcuni concetti. Il suo scopo è stabilire le disposizioni generali necessarie per facilitare la libertà di stabilimento dei prestatori e la libera prestazione dei servizi, semplificando i procedimenti e incentivando il livello qualitativo dei servizi ed impedire l'introduzione di restrizioni al funzionamento dei mercati dei servizi non giustificate o proporzionate (art. 1). Essa si applica ai servizi resi in cambio di una controprestazione economica ed offerti in territorio spagnolo da prestatori stabiliti in Spagna o in altro Stato UE. Sono esclusi i servizi non economici di interesse generale, quelli finanziari, di comunicazioni elettroniche, di trasporto, sanitari, audiovisivi, le attività che presuppongono l'esercizio della pubblica autorità ecc.; è altresì escluso l'ambito tributario (art. 2). L'art. 3 fornisce una serie di definizioni, tra cui quelle di "servizio" e di "prestatore": con il primo termine si intende qualsiasi attività economica in proprio, prestata normalmente in cambio di una remunerazione, contemplata dall'art. 50 del Trattato CE, con il secondo si intende qualsiasi persona fisica con la cittadinanza di uno Stato UE o residente legalmente in Spagna o qualsiasi persona giuridica o ente costituito in conformità alla legislazione di uno Stato UE, la cui sede sociale o centro di attività sia nella UE, che offre o presta servizi. Lo "stabilimento" (*establecimiento*) è l'accesso ad un'attività economica non salariata e il suo esercizio nonché la costituzione e la gestione di imprese o società, nelle condizioni fissate dalla legge, per una durata indeterminata, in particolare tramite un'infrastruttura stabile (art. 3).

Il capitolo II (artt. 4-11) è relativo ai limiti di stabilimento dei prestatori di servizi. L'art. 4 sancisce la libertà di stabilimento: i prestatori possono stabilirsi liberamente su tutto il territorio nazionale per esercitare un'attività di servizi, senza altre limitazioni che quelle previste dalla legge. L'art. 5 sancisce l'eccezionalità dell'autorizzazione e comunque nel

*segue*



LEGISLAZIONE STRANIERA 6/2009

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



rispetto dei principi di non discriminazione, necessità e proporzionalità. Sarà normalmente sufficiente una comunicazione o una dichiarazione del prestatore. I procedimenti autorizzativi devono essere chiari, inequivocabili, obiettivi, imparziali, conoscibili in anticipo; troverà applicazione generalmente il principio del silenzio assenso (art. 6). Per quanto concerne i limiti temporali e territoriali (art. 7), l'attività può essere svolta a tempo indeterminato, salvo eccezioni previste dalla legge, quale l'esistenza di un motivo imperativo di interesse generale. Il prestatore può esercitare su tutto il territorio spagnolo, anche mediante lo stabilimento di succursali. Limitazioni al numero di autorizzazioni saranno possibili solo per scarsità delle risorse naturali o inequivocabili impedimenti tecnici. In ogni caso troveranno applicazione, da parte delle amministrazioni pubbliche, i principi di pubblicità, obiettività, imparzialità, trasparenza e concorrenza competitiva (art. 8). I principi applicabili ai requisiti richiesti dovranno rispondere ad una serie di criteri, tra cui non essere discriminatori, essere chiari, inequivocabili, oggettivi, trasparenti e accessibili (art. 9), sono altresì vietati requisiti di carattere discriminatorio basati sulla nazionalità o residenza ovvero requisiti inerenti lo stabilimento in più Stati membri o iscrizioni in registri o collegi di più Stati membri (art. 10).

Il capitolo III (artt. 12-16) concerne i prestatori di altro Stato UE, stabilendo il principio di libera prestazione senza limitazioni, se non quelle previste dalla legge (art. 12). L'art. 13 prevede dei settori in cui non si applica tale principio, quali i settori postale, elettrico, del gas naturale, dell'acqua, dei rifiuti. In casi eccezionali, e per motivi di sicurezza dei servizi, le autorità competenti potranno adottare, per determinati prestatori, restrizioni alla libertà di prestazione dei servizi, mediante un provvedimento motivato (art. 14).

Il capitolo IV (artt. 17-19) concerne la semplificazione amministrativa. L'art. 17 sancisce l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di promuovere la semplificazione, prevedendo in particolare l'accettazione di documenti di altri Stati membri che soddisfino i requisiti previsti. L'art. 18 disciplina lo sportello unico (*ventanilla única*), accessibile elettronicamente e a distanza, attraverso cui i prestatori possono ottenere informazioni, presentare documentazione e richieste nonché conoscere l'esito dei procedimenti.

Il capitolo V (artt. 20-26) concerne la politica di qualità dei servizi. L'art. 20 impone alle amministrazioni pubbliche di promuovere un elevato livello della qualità dei servizi, favorendo l'adozione volontaria, da parte dei prestatori, della valutazione o certificazione indipendente delle attività prestate, nonché l'elaborazione di carte di qualità, lo sviluppo della valutazione indipendente della qualità, la redazione di codici di condotta a livello comunitario ad opera di organizzazioni professionali. Sarà possibile esigere dai prestatori la sottoscrizione di un'assicurazione di responsabilità civile professionale o garanzia equivalente che copra i danni derivanti dal servizio nei casi in cui vi sia un rischio diretto e concreto per la salute e la sicurezza del destinatario o di un terzo e la sicurezza finanziaria del destinatario (art. 21).

Il capitolo VI (artt. 27-32) è inerente alla cooperazione amministrativa per il controllo effettivo dei prestatori. L'art. 27 prevede che le amministrazioni pubbliche cooperino a fini di informazione, controllo, ispezione e investigazioni con le autorità competenti degli altri Stati UE e con la Commissione europea.

La terza disposizione aggiuntiva istituisce un Comitato per il miglioramento della regolazione delle attività di servizi, composto dall'Amministrazione statale, dalle Comunità autonome e dai rappresentanti delle amministrazioni locali. Ai sensi della quinta disposizione finale, il Parlamento spagnolo ha poi approvato la legge 25/2009, che contiene la modifica di oltre 40 leggi in diverse materie, tra cui procedimento amministrativo, tutela dei consumatori e utenti dei servizi, servizi professionali.

## **Politiche sociali**





Francia

Legge

## FORMAZIONE PROFESSIONALE

***Loi n. 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie (J.O. del 25 novembre 2009)***

<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?sessionId=?cidTexte=JORFTEXT000021312490&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id>

La legge n. 2009-1437 ratifica l'accordo nazionale interprofessionale sullo sviluppo della formazione continua durante la vita professionale, la professionalizzazione e la garanzia dei percorsi professionali concluso dalle Parti sociali il 7 gennaio 2009. Risultato di una lunga concertazione tra lo Stato, le parti sociali e le regioni, la nuova legge ha l'obiettivo di rinnovare il dispositivo che regola la formazione professionale nel lungo periodo e di farne, nei prossimi mesi, un'arma contro la crisi economica in atto.

Al fine di orientare meglio i finanziamenti per la formazione professionale verso i più bisognosi, ovvero le persone in cerca di occupazione e i lavoratori meno qualificati, la legge prevede la creazione di un *Fonds paritaire* di "messa in sicurezza" dei percorsi professionali (art. 18).

Il Fondo, dotato di circa 900 milioni di euro, provenienti da una parte dei contributi obbligatori dei datori di lavoro destinati alla formazione, permetterà ogni anno di assicurare la formazione a 500.000 lavoratori meno qualificati e a 200.000 persone in cerca di un lavoro.

Il Fondo sarà gestito in maniera paritaria dalle parti sociali. Le modalità di attuazione dei finanziamenti saranno determinate attraverso le modalità della contrattazione tra lo Stato e le parti sociali.

La legge punta inoltre al miglioramento dell'informazione e dell'orientamento professionale attraverso, in particolare, il riconoscimento di una etichetta (*labellisation*) di "partecipanti al servizio pubblico di orientamento continuo" alla rete di organismi che offrono in un unico luogo un insieme di servizi di informazione ed orientamento professionale alle persone, quale che sia il loro stato o la loro età (informazione sui mestieri, informazione sulle formazioni e le qualificazioni, consigli personalizzati, etc.).

Infine alcune disposizioni specifiche hanno ad oggetto il rafforzamento della valutazione delle politiche di formazione professionale, il miglioramento della qualità dell'offerta di formazione e il coordinamento del sistema di formazione professionale ai livelli nazionale e regionale. In particolare, le nuove disposizioni prevedono la definizione di un *Plan régional de développement des formations professionnelles*, da approvare sotto forma di "contratto" tra lo Stato e la Regione, in stretto collegamento con le parti sociali, proprio al fine di rafforzare la coerenza delle politiche di formazione nelle regioni e i bacini di occupazione con le concrete esigenze locali di lavoro.



Francia

Legge

## SICUREZZA SOCIALE

### ***Loi n. 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 (J.O. del 27 dicembre 2009)***

[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=12AD6ABE4A1952D6E0DDC3602D3C0863.tpdjo12v\\_2?cidTexte=JORFTEXT000021528998&dateTexte=20100210](http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=12AD6ABE4A1952D6E0DDC3602D3C0863.tpdjo12v_2?cidTexte=JORFTEXT000021528998&dateTexte=20100210)

In base alla legge costituzionale 22 febbraio 1996, ogni anno è approvata la legge di finanziamento della sicurezza sociale, allo scopo di fornire al Parlamento un mezzo di controllo sull'evoluzione delle spese a carattere sociale.

La legge di finanziamento per la sicurezza sociale per il 2010 (LFSS 2010) è la quattordicesima del suo genere ed è stata approvata in un contesto economico e finanziario difficile. Le prospettive per il 2010 non sono positive, è infatti previsto un deficit superiore ai trenta miliardi di euro, per cui la LFSS 2010 prospetta una manovra finanziaria più modesta rispetto alle precedenti.

Il progetto di legge in questione è stato presentato in Assemblea Nazionale il 14 ottobre 2009, ed il provvedimento è stato approvato in via definitiva in questo ramo del Parlamento il 25 novembre 2009, al Senato il 26 novembre 2009, a seguito dell'intervento della Commissione mista paritaria. La legge è stata poi oggetto di un ricorso al Consiglio Costituzionale, che ne ha sancito, con la decisione n. 2009- 596 DC del 22 dicembre 2009 (<http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision//2009/2009-596-dc/decision-n-2009-596-dc-du-22-decembre-2009.46764.html>) una parziale non conformità alla Costituzione.

Dieci articoli sono stati dichiarati totalmente o parzialmente contrari alla Costituzione (art. 11, da comma 3 a 5, gli artt. 36, 38, 50,51,57,80,81,82 e 83).

Il testo legislativo si compone di novantasette articoli (compresi quelli censurati), distribuiti in quattro parti. La prima parte contiene le disposizioni relative all'esercizio 2008 (artt. 1-2); la seconda, le disposizioni relative all'esercizio 2009 (artt.3-8); la terza, le disposizioni relative alle entrate e all'equilibrio generale per il 2010 (artt. 9-33); la quarta, che rappresenta la parte più corposa, le disposizioni relative alle spese per il 2010 (artt. 34- 97). Il testo legislativo apporta modifiche a leggi, ordinanze e a diversi Codici, in particolare al [Code de la sécurité sociale](#) e al [Code générale des impôts](#).

Tra le misure più significative del provvedimento si segnalano le seguenti:

Con riferimento alla terza parte della legge, relativa alle entrate in materia di sicurezza sociale, si segnala l'istituzione, per l'anno 2010, di un **contributo eccezionale** posto a carico degli **organismi che coprono i rischi "malattia"** definiti all'art. L862-4 del *Code de sécurité sociale* (società di mutuo soccorso, istituti di previdenza, imprese assicurative).

*segue*



Tale contributo, in aggiunta ad altri, servirà a coprire le spese necessarie per **la lotta contro la pandemia influenzale -Virus A [H1N1]-**. Con questo intervento si prevede un'entrata di circa 300 milioni di euro nelle casse dello Stato (art. 10 della legge).

**Nel settore** delle misure riguardanti **l'assicurazione sanitaria**, si segnalano:

- l'introduzione nella lista delle attività per cui ogni anno è stabilito l'obiettivo nazionale di **spese di assicurazione sanitaria** (*Objectif national des dépenses d'assurance maladie -ONDAM*), ex art. L174-1-1 del *Code de la sécurité sociale*, della categoria delle **attività di cure dispensate da un ospedale situato in uno Stato estero** ai cittadini iscritti al SSN francese, in applicazione di uno specifico accordo stipulato tra la Francia e tale Stato. In sostanza, si tratta di cure dispensate all'estero ad un cittadino che è iscritto al regime obbligatorio francese di assicurazione sanitaria, che sono soggette alle regole fissate dagli istituti di sanità collegati al "Centro delle relazioni europee e internazionali di sicurezza sociale" (CLEISS). Tali regole sono stabilite in conformità, sia alle disposizioni dei Regolamenti comunitari relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale, sia, all'occorrenza, agli accordi relativi alle cure transfrontaliere conclusi dalla Francia con altri Stati (art. 48, comma 2, della legge).

- la previsione di alcune modifiche al regime della "procedura di consenso preliminare del servizio di controllo medico" (*l'accord préalable du service du contrôle médical*), disciplinata dall'art. L162-1-15 del *Code de la sécurité sociale*. In base a tale procedura il direttore di un organismo locale dell'assistenza sanitaria obbligatoria può decidere di subordinare la copertura finanziaria di atti e prestazioni prescritte da un medico ad un "consenso preliminare del servizio di controllo medico" per una durata massima di sei mesi. Si tratta di un dispositivo mediante il quale si intende **controllare il comportamento eventualmente abusivo di medici che effettuano numeri elevati di prescrizioni** di determinati atti o servizi (ad es. di giorni di congedo per malattia; di servizi di trasporto con ambulanza; di prestazioni di ospedalizzazione). Sono posti sotto controllo i medici la cui attività rivela tassi di prescrizioni superiori alle medie osservate, ad attività comparabile, da altri medici che operano nella stessa circoscrizione regionale delle casse di assistenza sanitaria. Con la LFSS 2010 è stabilito che, per il medico posto sotto controllo, è anche rilevato il numero delle prescrizioni decise rapportato al numero delle consultazioni effettuate. La LFSS 2010 ha inoltre disposto che il direttore di un organismo locale dell'assistenza sanitaria possa proporre al medico, in alternativa al ricorso alla "procedura di consenso preliminare del servizio di controllo medico", di impegnarsi a raggiungere un obiettivo di riduzione delle prescrizioni entro un certo tempo. In caso di rifiuto da parte del medico, il direttore dispone l'avvio della procedura sopra menzionata (art. 41 della legge).

**Nel settore** riguardante il **sostegno alle famiglie**, si segnala:

l'estensione dei **prestiti** destinati al miglioramento della propria abitazione, che sono elargiti dalle casse per gli assegni familiari ai loro beneficiari, anche agli "**assistenti materni**" (*assistant maternel*). In base all'art. [L421-1 del Code de l'action sociale et des familles](#) si intende per "*assistant maternel*" la persona che, dietro compenso, accoglie abitualmente ma non in modo permanente, minori nel proprio domicilio. (art. 79 della legge).



## Regno Unito

### Legge

## SANITÀ PUBBLICA

### ***Health Act 2009***

([http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2009/ukpga\\_20090021\\_en\\_1](http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2009/ukpga_20090021_en_1))

Finalità della legge è l'attuazione, per la parte da recepire con normativa primaria, degli indirizzi di riforma del Servizio Sanitario Nazionale delineati dal Governo sulla base delle conclusioni di un'inchiesta svolta in materia nel 2007 (*NHS Next Stage Review*). Gli obiettivi della riforma, come individuati nella relazione finale dell'inchiesta (pubblicato con il titolo *High Quality Care for All* e presentato al parlamento il 30 giugno 2008), sono riferiti alla complessiva efficienza del *National Health Service* (NHS) e ai livelli qualitativi delle sue prestazioni, e si correlano, soprattutto, alla centralità attribuita all'interesse del paziente all'interno del NHS e ai criteri ispiratori del relativo operare. In ragione della loro rilevanza e portata generale, queste finalità meritano – secondo gli estensori della relazione appena richiamata – di essere fissate in uno statuto del NHS, ossia in un documento in cui i principi e i valori del Servizio Sanitario Nazionale trovino formale enunciazione assieme a quella dei doveri e delle responsabilità delle sue strutture e del suo personale.

Questa “codificazione” dei principi basilari del NHS ha avuto luogo, una volta esperita la consueta procedura di consultazione pubblica, con la pubblicazione (il 21 gennaio 2009) della *NHS Constitution*, corredata di una guida applicativa; il testo stabilisce, per la regione inglese, il quadro di riferimento dei diritti, dei doveri e delle responsabilità che legano reciprocamente il personale sanitario, i pazienti e la comunità a livello locale e nazionale. Le disposizioni di questo documento fondamentale sono formulate a guisa di principi ai quali il NHS deve conformarsi in ogni sua articolazione e attività; essi sono riferiti a sette aspetti essenziali e qualificanti del Servizio medesimo. Di esso si afferma, in particolare, l'accessibilità universale, con particolare attenzione ai gruppi sociali più disagiati le cui condizioni di salute ed aspettative di vita non siano in linea con quelle della restante popolazione; la gratuità delle prestazioni; l'eccellenza e la professionalità dei relativi servizi; la centralità da esso riservata ai bisogni e alle preferenze dei pazienti e delle loro famiglie, da considerare nelle decisioni di cura; la collaborazione con gli enti locali, i soggetti privati e le organizzazioni del terzo settore, nell'interesse del paziente e nella prospettiva di un costante miglioramento della qualità dei servizi; l'efficiente gestione finanziaria; la responsabilità pubblica e la trasparenza dell'operato. Ai principi suddetti si correla, nel testo della *NHS Constitution*, la serie dei diritti riconosciuti ai pazienti e delle responsabilità delle strutture sanitarie, le cui regole sono sottoposte ad una periodica revisione (almeno ogni dieci anni) in base a procedure pubbliche e con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, nonché al controllo parlamentare, esercitato attraverso l'esame del rapporto triennale sulla loro attuazione presentato dal competente





*Secretary of State.* La legge in esame, richiamando *per relationem* i principi fondativi del NHS enunciati nella *Constitution* e conferendo ad essi valore cogente, fa obbligo di osservarli ad ogni organo o struttura componente del Servizio medesimo così come ad ogni soggetto, pubblico o privato, che ne svolga le funzioni in esecuzione di provvedimenti amministrativi o di accordi contrattuali. Al rispetto di queste prescrizioni si correla l'ulteriore obbligo, posto sui soggetti fornitori di servizi sanitari - siano essi prestati all'interno del NHS o per conto di esso - di pubblicare ogni anno un rapporto sulla qualità dei servizi prestati (*Quality Account*), in conformità a requisiti la cui definizione è demandata dalla legge alla normativa secondaria.

Con la modifica e l'integrazione della precedente legislazione in materia (costituita dal *National Health Service Act 2006*), la legge prevede in via sperimentale (attraverso l'adozione di un *pilot scheme*) l'erogazione di pagamenti diretti dal NHS al paziente, attribuendo a quest'ultimo la titolarità di un conto sanitario personale (*personal health budget*) e il diritto di esercitare la scelta circa l'impiego delle relative risorse per le cure e i trattamenti di cui ha bisogno. È rimessa alla normativa secondaria la definizione delle modalità operative del sistema, che secondo le diverse opzioni contemplate nel documento preparatorio dedicato al tema (*Personal health budgets: first steps*, pubblicato dal *Department of Health* il 28 gennaio 2009) potrà consistere in un fondo individuale accreditato presso le autorità sanitarie, o gestito da un terzo soggetto su mandato del beneficiario, oppure versato direttamente a quest'ultimo.

La legge prevede altresì la corresponsione di fondi per promuovere l'innovazione nella prestazione dei servizi sanitari (*innovation prizes*) e semplifica, d'altra parte, il quadro normativo concernente la revoca delle autorizzazioni (*de-authorization*) alle strutture sanitarie (*NHS foundation trusts*) in condizioni di dissesto finanziario e di fallimento, nonché la sospensione dalle cariche degli amministratori nei casi di conclamata inefficienza delle strutture da loro dirette o di violazione dei termini delle rispettive autorizzazioni.

Ulteriori disposizioni della legge, di contenuto eterogeneo, riguardano, tra l'altro, la pubblicità dei prodotti da fumo, di cui si rafforza il divieto in considerazione degli effetti negativi di tali prodotti sulla salute pubblica, e la fornitura e la distribuzione territoriale dei servizi farmaceutici ed oculistici.



## Regno Unito

### Legge

## SICUREZZA SOCIALE

### ***Welfare Reform Act 2009***

([http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2009/ukpga\\_20090024\\_en\\_1](http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2009/ukpga_20090024_en_1))

Il sistema britannico della sicurezza sociale è innovato dalla legge in rassegna sotto diversi profili, tra cui quello (nella prima e più ampia parte del testo normativo) delle condizioni e dei requisiti previsti per l'erogazione di benefici economici.

In relazione a questo particolare aspetto, le premesse dell'intervento normativo sono da rintracciare nel documento proposto nel 2008 alla consultazione pubblica dal *Department of Work and Pensions* (si tratta del "Libro verde" intitolato: *No one written off: reforming welfare to reward responsibility*); le motivazioni e i contenuti della riforma, peraltro, sono stati oggetto di un'indagine affidata dallo stesso Dipartimento ad esperti indipendenti (la cui relazione conclusiva, dal titolo *Realising potential: A vision for personalised conditionality and support*, è stata redatta dal Prof. Paul Gregg). In entrambi i documenti si prospettava un aggiornamento del *welfare* del Regno Unito, da compiere nella direzione già segnata dalle leggi di riforma introdotte dai Governi laburisti a partire dal 1997 e in coerenza con i relativi principi: i quali si ispirano, in sintesi, al necessario equilibrio tra diritti (sociali) e responsabilità individuali; al carattere promozionale e temporaneo, anziché assistenziale e a lungo termine, delle misure di sostegno erogate dal sistema di *welfare*; e nella penalizzazione dell'inerzia dei beneficiari rispetto alle opportunità ad essi offerte di inserirsi nel mondo del lavoro.

In linea con tale impostazione, gli obiettivi di fondo perseguiti dalla legge ora approvata sono individuati, da una parte, nel graduale superamento delle prestazioni consistenti nell'integrazione del reddito degli aventi diritto (*income support*), e, dall'altra, nell'affermazione – esplicitamente formulata nel "Libro verde" già richiamato – di una "*obligation to work*" sussistente in capo al beneficiario delle prestazioni pubbliche: ovvero dell'aspettativa, da parte dei servizi dello stato sociale, concernente l'impegno individuale profuso dalla persona disoccupata nella ricerca di una nuova (o della sua prima) occupazione nonché la sua disponibilità ad accettare le offerte di lavoro che gli vengano sottoposte dai centri di assistenza a cui si è rivolta (*Jobcentre*).

Le nuove regole, pertanto, sono nel loro complesso dirette a scoraggiare la protratta inattività dei percettori dei sussidi di disoccupazione (*Jobseeker's Allowance*) e intendono stimolarne l'iniziativa personale nella prospettiva del loro impiego. In modifica della disciplina dettata dal *Jobseekers Act 1995*, ai beneficiari di sussidi di disoccupazione potrà dunque essere richiesto, con modalità demandate dalla legge alla normativa secondaria, di partecipare a programmi-pilota in base ai quali l'erogazione dei sussidi sarà condizionata allo svolgimento di determinate attività lavorative da parte del beneficiario ("*work for your benefit scheme*").

*segue*



Finalità di questi programmi (da sperimentare inizialmente in aree geografiche limitate per valutarne l'efficacia) è quella di accrescere le opportunità di reinserimento lavorativo soprattutto di coloro che da più tempo beneficiano dei sussidi (*long term unemployed claimants*); sussidi la cui erogazione, peraltro, può essere revocata o sospesa qualora gli interessati non partecipino ai programmi suddetti senza adeguata giustificazione.

La revisione dei criteri per l'erogazione dei benefici è orientata, d'altra parte, alla maggiore flessibilità dei *conditionality regimes* finora applicati, ovvero dei criteri in base ai quali, in presenza di determinati presupposti e requisiti, le persone in cerca di occupazione ricevono sussidi pubblici o sono destinatarie di altre forme di sostegno economico. Ne consegue la possibilità, ammessa dalla legge, di modulare il fondamentale requisito di accesso alle prestazioni sociali – costituito, come si è detto, dall'attivarsi del beneficiario nella ricerca della propria occupazione - in funzione di particolari circostanze e necessità individuali, di volta in volta riferibili alla sussistenza di specifiche difficoltà di assorbimento da parte del mercato del lavoro, alle esigenze familiari del beneficiario o ad ostacoli particolari incontrati da categorie di persone in condizioni di maggiore vulnerabilità. Ciò comporta, ad esempio, che ai genitori non sposati disoccupati sia richiesta, da un lato, la partecipazione a colloqui periodici (*work focused interviews*) finalizzati ad un collocamento compatibile, per quanto possibile, con i carichi di famiglia; d'altro lato, essi possono avvalersi, su base volontaria, di programmi propedeutici al loro impiego lavorativo (si tratta del programma *New Deal Lone Parents*).

La flessibilità è il criterio al quale è ispirata anche la disciplina delle prestazioni erogate alle persone disabili, contenuta nella seconda parte del testo normativo. Intento del legislatore, in questo caso, è quello di consentire in maggior grado ai beneficiari la scelta e il controllo sulle prestazioni loro riservate, nel presupposto che ciò possa rendere più efficaci i servizi prestati e rafforzare l'autonomia personale dei destinatari.

Ulteriori disposizioni della legge riguardano la violazione degli obblighi di mantenimento dei figli, abilitando l'organismo preposto al controllo sull'ottemperanza di tali obblighi (la *Child Maintenance Enforcement Commission*) ad irrogare le sanzioni già previste per tale fattispecie dalla legislazione vigente.

La legge, infine, dedica una serie di disposizioni alla registrazione delle nascite da parte delle coppie non sposate, prevedendo che ai relativi adempimenti debbano di norma provvedere i genitori in forma congiunta. In caso di registrazione effettuata dalla sola madre è previsto, tuttavia, che il padre possa successivamente registrare il proprio nome sull'atto di nascita del minore, assumendone con ciò la *parental responsibility* e gli obblighi di mantenimento.



Spagna

Legge

## OCCUPAZIONE / SUSSIDI DI DISOCCUPAZIONE

***Ley 27/2009, de 30 de diciembre, de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas (BOE núm. 315)***

<http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/31/pdfs/BOE-A-2009-21160.pdf>

Tra le diverse misure di attuazione del “Piano Spagnolo di Stimolo all’Economia e all’Occupazione”, presentato nel novembre 2008 dal governo Zapatero per fronteggiare la crisi economico-finanziaria in atto a livello internazionale, lo scorso mese di marzo è stato approvato il *Real Decreto-ley 2/2009, de 6 de marzo, de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas* (si veda il bollettino LS n. 2 del 2009, p. 42-43) come provvedimento d’urgenza adottato al fine di sostenere il livello di occupazione nel paese e proteggere le persone in stato di disoccupazione.

Dopo la convalida parlamentare del decreto, fu deliberata dal Congresso dei deputati, secondo una procedura caratteristica dell’ordinamento spagnolo, la trasformazione del decreto legge in un disegno di legge che, pur mantenendo nel frattempo in vigore il testo originario del decreto, desse la possibilità di apportare modifiche al suo contenuto. Il nuovo testo di legge, giunto ad approvazione definitiva nel mese di dicembre ed entrato in vigore il 1° gennaio 2010, ha quindi sostituito il precedente decreto, determinandone la cessazione dalla vigenza alla medesima data.

La presente legge è divisa in quattro capitoli, uno in più rispetto al precedente decreto.

Il Capitolo I “Misure per il mantenimento dell’occupazione” contiene due interventi: il primo volto a favorire la rimodulazione dei tempi di lavoro o, in alternativa, la sospensione dei contratti, in luogo del licenziamento *tout court* dei lavoratori, attraverso la riduzione del 50 per cento dei contributi assicurativi di base (malattia, maternità, incidenti non avvenuti sul lavoro) versati dai datori di lavoro che adottano tale misura, purché l’imprenditore si impegni, al termine del periodo di riduzione o sospensione del lavoro, a mantenere sotto contratto il lavoratore per almeno un anno. Il testo della legge, rispetto alla versione del decreto, ha prolungato dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010 la durata di tale intervento straordinario. La seconda misura, rimasta inalterata, introduce un ulteriore elemento di flessibilità, permettendo ai lavoratori che si trovano nella condizione suddetta di svolgere altre attività economiche che consentano loro il versamento di contributi previdenziali al sistema generale della Sicurezza Sociale, senza alterare la continuità della loro situazione previdenziale.

Il Capitolo II “Misure di protezione delle persone disoccupate” contiene, a sua volta, due interventi volti a migliorare la protezione sociale dei lavoratori: il primo concerne il riconoscimento dei periodi di riduzione o sospensione del lavoro, precedentemente

*segue*



LEGISLAZIONE STRANIERA 6/2009

Rassegna dell’attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



menzionati, come validi ai fini dell'ottenimento di una prestazione di disoccupazione, quando ad essi faccia seguito l'estinzione del contratto di lavoro, o la sua sospensione, per motivi, economici, tecnici, organizzativi o legati alla produzione. Anche in questo caso, se nel testo del decreto l'estinzione o sospensione successiva doveva avvenire entro il 31 dicembre 2011, nella legge tale termine è spostato al 31 dicembre 2012. Con la seconda misura viene invece eliminato il periodo di attesa di un mese, previsto dalla precedente normativa, per l'ottenimento del sussidio di disoccupazione, al fine di evitare periodi di mancata protezione dei lavoratori; anche tale misura ha però carattere congiunturale e resta in vigore fino al 31 dicembre 2010.

Il Capitolo III "Misure di sostegno all'occupazione" contiene invece gli interventi di politica attiva del lavoro e prosegue nel solco già tracciato dalle precedenti politiche occupazionali spagnole, avviate a partire dalla seconda metà degli anni Novanta. In primo luogo, al fine di incentivare l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori disoccupati che percepiscono il sussidio o beneficiano di altre forme di assistenza economica, è consentita agli imprenditori che li assumono, entro il 31 dicembre 2010, l'esenzione totale dal versamento della loro quota dei contributi assicurativi di base, fino a raggiungere una cifra equivalente alla prestazione percepita dai lavoratori al momento della sottoscrizione del contratto. Il contratto, come segnalato, deve essere a tempo indeterminato e, in ogni caso, il datore di lavoro non potrà interrompere il rapporto prima di un anno, pena il versamento cumulativo di tutti i contributi arretrati precedentemente risparmiati. In ogni caso, l'esenzione totale dal versamento dei contributi assicurativi avrà una durata massima di tre anni. Le altre misure contenute in questa parte della legge riguardano, ancora in linea con la tradizionale politica occupazionale spagnola, l'incentivazione all'ampliamento del lavoro a tempo parziale, come modalità di lavoro flessibile, pur nell'ambito di un rapporto a tempo indefinito, che in Spagna ha sempre avuto una diffusione più limitata rispetto agli altri paesi europei. Al fine di favorire la conciliazione tra la vita lavorativa e familiare dei dipendenti d'impresa e di consentire forme di organizzazione del lavoro che possono risultare vantaggiose anche per la direzione delle aziende, la legge modifica alcune disposizioni contenute nella Legge 43/2006 (si veda la scheda sul bollettino LS n. 6 del 2006, p. 58-59), introducendo sgravi contributivi anche per quei lavoratori impiegati a tempo parziale, con una giornata lavorativa molto ridotta (inferiore a un terzo dell'orario a tempo pieno), che vengano contattati per impieghi *part-time* da altre imprese; in particolare, assumendo tale categoria di lavoratori, gli imprenditori potranno beneficiare dei medesimi sgravi contributivi previsti per l'assunzione dei disoccupati.

Il Capitolo IV "Piano straordinario per il mantenimento e il sostegno all'occupazione dei lavoratori con disabilità", aggiunto dalla legge rispetto al testo del decreto originario, introduce ulteriori sgravi contributivi per gli imprenditori che assumano lavoratori disabili, con particolare riferimento a quelli posti sotto contratto all'interno, o attraverso, i "centri speciali di lavoro" (*centros especiales de empleo*), aziende i cui organici sono formati, per almeno il 70%, da persone disabili.

Il testo della legge è completato da alcune disposizioni aggiuntive e finali, tra le quali si segnala la proroga, già presente nel decreto legge, di altri due anni del "Piano straordinario contenente le misure di orientamento, formazione professionale e avviamento al lavoro", con riferimento specifico all'assunzione temporanea di 1.500 persone nella rete degli uffici di collocamento, destinate a rafforzare le funzioni di orientamento professionale nei confronti dei lavoratori disoccupati in cerca d'impiego.



Spagna

Legge

## SUSSIDI DI DISOCCUPAZIONE

***Ley 14/2009, de 11 de noviembre, por la que se regula el programa temporal de protección por desempleo e inserción (BOE núm. 273)***

(<http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/12/pdfs/BOE-A-2009-18003.pdf>)

Dopo la convalida parlamentare del *Real Decreto-ley 10/2009, de 13 de agosto, por el que se regula el programa temporal de protección por desempleo e inserción* (si veda il bollettino LS n. 4 del 2009, p. 43), il Congresso dei deputati ha deliberato, secondo un procedimento tipico dell'ordinamento spagnolo, la sua trasformazione in disegno di legge, al fine di poter esaminare in maniera più approfondita il testo presentato dal Governo ed anche di apportarvi modifiche successive, mantenendo nel frattempo in vigore il testo del decreto legge. È giunta così ad approvazione una nuova legge sul medesimo argomento, la cui entrata in vigore, a partire dal 13 novembre, ha determinato la contemporanea cessazione del precedente decreto.

Il nuovo testo, che disciplina il programma temporaneo di protezione dalla disoccupazione e di reinserimento lavorativo, è destinato, così come il preesistente decreto, ai soggetti che non abbiano più diritto al percepimento di sussidi di disoccupazione, in base alle normative vigenti, e che si trovino in particolari difficoltà economiche; ad essi viene corrisposta la somma di circa 420 euro mensili per sei mesi, da richiedere entro sessanta giorni dalla perdita dei precedenti sussidi. Va segnalato che il testo della legge non ha prorogato i termini di vigenza del programma, che rimane di 6 mesi a partire dal 16 agosto 2009.

I beneficiari della prestazione di disoccupazione straordinaria (*prestación por desempleo extraordinaria*), in dettaglio, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- età inferiore a 65 anni;
- reddito complessivo, personale e familiare, non superiore al 75% del Salario Minimo Interprofessionale;
- iscrizione alle liste di collocamento.
- sottoscrizione di un impegno a partecipare ad attività di formazione volte al reinserimento nel mondo del lavoro.

Quest'ultimo requisito, in linea con le politiche attive del lavoro perseguite dalla maggioranza dei paesi europei, costituisce l'aspetto propositivo del programma, in aggiunta all'altro versante di carattere assistenziale. La definizione dei contenuti delle attività, volte al reinserimento dei lavoratori disoccupati, così come il loro finanziamento, sono affidati ai servizi pubblici di collocamento competenti per territorio.

Il finanziamento della spesa per l'erogazione della prestazione di disoccupazione straordinaria è invece a carico del bilancio del Servizio pubblico di collocamento statale,

*segue*



inserito nel Bilancio generale dello Stato, e ammonta a 345 milioni di euro.

Le uniche novità di rilievo inserite nella legge, rispetto al testo del decreto, riguardano due disposizioni aggiuntive.

La prima assegna al Governo il compito di realizzare uno studio sui risultati di tale prestazione di disoccupazione straordinaria, in relazione con gli altri ammortizzatori sociali (sussidi di disoccupazione, redditi minimi di inserimento, ...), esistenti anche a livello regionale e locale; tale studio dovrà essere presentato alle commissioni parlamentari competenti del Congresso e del Senato.

La seconda disposizione aggiuntiva, infine, dà facoltà al Servizio pubblico di collocamento statale di stabilire accordi di collaborazione con le Comunità autonome per l'attuazione delle misure previste dalla legge.



## Stati Uniti d'America

### Progetti di legge

## SANITÀ PUBBLICA

***Affordable Health Care for America Act (House Resolution 3962)***  
***(Progetto di legge approvato dalla Camera dei Rappresentanti il 7 novembre 2009)***

[http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=111\\_cong\\_bills&docid=f:h3962eh.txt.pdf](http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=111_cong_bills&docid=f:h3962eh.txt.pdf)

***Patient Protection and Affordable Care Act (House Resolution 3590)***  
***(Progetto di legge approvato dal Senato il 24 dicembre 2009)***

[http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=111\\_cong\\_bills&docid=f:h3590eas.txt.pdf](http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=111_cong_bills&docid=f:h3590eas.txt.pdf)

Dopo che il 9 settembre 2009 il Presidente Obama si era presentato davanti al Congresso americano per illustrare i principi fondamentali della riforma del sistema sanitario da lui sostenuta, sono stati presentati altri progetti di legge in materia, alla Camera dei rappresentanti e al Senato, in aggiunta a quelli già precedentemente introdotti (si veda il bollettino LS n. 4 del 2009, p. 44-45, con riferimento ad uno di tali progetti, presentato alla Camera dei rappresentanti il 14 luglio 2009, ma il cui esame è stato interrotto il 14 ottobre successivo), per un totale di cinque proposte (tre alla Camera e due al Senato).

Il 7 novembre 2009 è giunto invece ad approvazione alla Camera un altro dei cinque testi suddetti (*Affordable Health Care for America Act*), mentre il 24 dicembre 2009 è stato approvato dal Senato un secondo progetto (*Patient Protection and Affordable Care Act*); a questo punto, per giungere all'approvazione definitiva della riforma, si rende necessaria l'elaborazione, da parte di un'apposita *house-senate conference* bicamerale, di un testo unificato (*conference report*) da sottoporre all'esame conclusivo di entrambi i rami del Congresso.

I due testi approvati finora sono il risultato di diverse mediazioni intercorse non solo tra democratici e repubblicani, ma anche tra diversi schieramenti interni ai due gruppi parlamentari, elemento che renderà prevedibilmente non facile la stesura di un testo definitivo, atteso comunque per l'inizio del 2010.

Uno degli aspetti maggiormente controversi è senz'altro costituito dalla presenza, o meno, di una forma di assistenza sanitaria statale (c.d. *public option*), accanto all'offerta di polizze private da parte delle compagnie di assicurazioni. In particolare, la versione approvata alla Camera, ritenuta più vicina agli orientamenti del presidente Obama e della parte più progressista dei democratici, riconosce il principio della statalizzazione dell'assistenza, mentre il testo approvato al Senato elimina la possibilità di una opzione pubblica, ma reintroduce in forma indiretta una sorta di assistenza statale, poiché assegna all'*Office of Personnel Management*, l'ente governativo che gestisce il programma di assistenza sanitaria per i dipendenti pubblici federali (*Federal Employees Health Benefit*

*segue*





*Program*), il compito di negoziare con le compagnie di assicurazioni private l'offerta, nell'ambito delle borse dei singoli stati dove sono disponibili i piani assistenziali (*American Health Benefit Exchanges*), di almeno due polizze interstatali (*multi-state plans*) a prezzi contenuti, destinate ai cittadini con redditi medio-bassi, che garantiscano comunque livelli di copertura comparabili con quelli assicurati dalle polizze private; entrambi i testi prevedono inoltre l'erogazione di sussidi statali (*premium subsidies*) per agevolare l'acquisto di polizze da parte degli individui con redditi fino al 400% della soglia di povertà stabilita a livello federale, pur con scaglioni e percentuali diverse nelle due versioni.

Un secondo elemento qualificante, e stavolta comune ai due testi, è costituito dall'allargamento dei programmi federali di assistenza *Medicare* (per gli anziani) e *Medicaid* (per i poveri), con cui si vuole perseguire l'aumento della fascia di popolazione americana coperta dall'assistenza sanitaria pubblica. In particolare, *Medicare* verrebbe esteso agli individui con più di 55 anni (attualmente riguarda gli *over-65*), mentre *Medicaid* comprenderebbe tutte le persone con meno di 65 anni con redditi, rispettivamente, fino al 133% della soglia di povertà fissata a livello federale, nel testo approvato al Senato, e fino al 150% di tale soglia, nella versione approvata alla Camera.

Entrambi i testi impongono requisiti più stringenti per le nuove polizze sanitarie, a tutela dei cittadini, vietando in via generale il diniego alla copertura, così come l'applicazione di premi più onerosi, per alcune persone, in ragione del loro preesistente stato di salute; sono inoltre fissate alcune prestazioni di base che devono essere garantite e sono stabiliti limiti massimi annuali di spesa straordinaria per gli assicurati, per prestazioni inizialmente non previste (*out-of-pocket expenses*).

È passato anche il principio dell'obbligo individuale di procurarsi un'assicurazione sanitaria, a partire dal 2013 (2014 al Senato), con eccezioni, ovviamente, per le persone e i nuclei familiari indigenti, e per coloro che adducono motivi religiosi; per coloro che non si adeguano è previsto il pagamento di una penale pari al 2% del reddito annuale lordo (2,5% alla Camera). Per quanto riguarda i datori di lavoro, il testo della Camera introduce l'obbligo di offrire un'assicurazione sanitaria ai dipendenti, partecipando al pagamento dei premi, oppure di pagare una penale pari all'8% del monte salari dell'impresa, con esenzione per le aziende che pagano meno di 500.000 dollari annui; al Senato, invece, pur non essendo formalmente previsto tale obbligo generale, per le imprese con più di 50 lavoratori è comunque fissata una tassa di 750 dollari per ogni dipendente a tempo pieno, a carico del datore di lavoro che non fornisca alcuna assicurazione sanitaria.

Per quanto riguarda, infine, i costi complessivi della riforma e le sue modalità di finanziamento, il *Congressional Budget Office* ha stimato in 871 miliardi di dollari la spesa totale per il testo approvato al Senato e in 894 miliardi quella per il progetto approvato alla Camera, esclusi per quest'ultimo i costi a carico dei datori di lavoro e degli individui non assicurati, che farebbero lievitare la spesa complessiva ad oltre 1.000 miliardi di dollari. Tali costi sono sostenuti, in primo luogo, mediante risparmi mirati nei programmi *Medicare* e *Medicaid*, nonostante l'allargamento, come precedentemente segnalato, dei soggetti a quali sarebbero rivolti. In secondo luogo, invece, sono previsti aumenti di entrate, che per la Camera sarebbero assicurati da una sovrainposta sui redditi più alti (*surcharge on high income*), fissata al 5,4% per i redditi individuali superiori ai 500.000 dollari annui e per quelli familiari superiori a 1 milione di dollari annui, mentre il testo licenziato al Senato punta su aggravii erariali per le assicurazioni sanitarie più costose (*high-cost insurances*) e per le spese ospedaliere riguardanti i contribuenti più ricchi (*hospital insurance contributions for high-income taxpayers*).



## Indice delle voci

AUTONOMIA LOCALE (UK) .....	13
CARCERI (FR) .....	9
CIRCOLAZIONE STRADALE (ES) .....	27
CONCORRENZA SLEALE (ES).....	29
<i>CONSEIL CONSTITUTIONNEL</i> (FR) .....	11
CONSUMATORI – TUTELA (ES).....	29
CONTRATTI DI TRASPORTO (ES).....	31
DIRITTO PROCESSUALE (ES) .....	19
DIRITTO DI STABILIMENTO (ES).....	35
ENERGIA (UK) .....	26
FINANZA REGIONALE (ES) .....	33
FISCO E TASSE (DE) .....	24
IMMIGRAZIONE (ES) .....	17
LAVORATORI (ES) .....	35
LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE (ES) .....	35
OCCUPAZIONE (ES).....	46
ORDINE PUBBLICO (UK).....	15
PROCESSO PENALE (UK) .....	16
SANITÀ PUBBLICA (UK).....	42, 50
STRANIERI (ES) .....	17
SUSSIDI DI DISOCCUPAZIONE (ES).....	46, 48
TRASPORTI FERROVIARI (FR).....	23
UFFICI GIUDIZIARI (ES).....	19

**Legenda:** FR = Francia  
DE = Germania  
UK = Regno Unito  
ES = Spagna  
US = Stati Uniti d'America